

## TORNATA DEL 23 MARZO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

**SOMMARIO.** *Sorteggio degli uffizi — Atti diversi — Relazioni sui progetti di legge: per modificazioni alla legge sulla stampa; istituzione di una Cassa di rendite per la vecchiaia; prestito alla Cassa ecclesiastica — Presentazione di uno schema di legge del ministro per gli affari esteri per un trattato di commercio colla Persia — Presentazione di due schemi di legge del ministro per le finanze, per una spesa straordinaria per riparazioni intorno alla Stura, e per l'istituzione di posti gratuiti nei collegi nazionali — Comunicazione di nomina del cavaliere Scialoja a commissario regio — Estrazione a sorte di una deputazione per la funzione funebre del 27 marzo — Domanda del deputato Buffa di comunicazione dei documenti diplomatici relativi alla cattura del vapore il Cagliari, e spiegazioni ed assenso del ministro per gli affari esteri — Istanze del deputato Di Revel Ottavio circa le relazioni della Giunta d'inchiesta parlamentare sulle elezioni, e schiarimenti dei deputati Biancheri e Capriolo — Sulla proposta del relatore Despigne si delibera d'inviare al Senato lo schema di legge votato dalla Camera sul telegrafo sottomarino da Cagliari alla Spezia — Discussione del disegno di legge per l'avanzamento nell'armata di mare — Avvertenze e osservazioni del deputato Di Cavour Gustavo sull'articolo 1, del deputato Di Sonnaz sui 6 e 9, del deputato Quaglia sul 12, e risposte del relatore Michellini A. e del ministro di guerra e marina — Approvazione dei quindici primi articoli — Obbiezioni ed emendamento del deputato Biancheri all'articolo 16, combattuto dai ministri di guerra e marina e dell'interno, e dal relatore Michellini A., e rigettato — Osservazioni del deputato Di Cavour G. sugli articoli 22 e 45, del deputato De Sonnaz sul 24, del deputato D'Alberti sul 45, e risposte del ministro della marineria — Sono approvati i rimanenti articoli — Rinvio dello squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6426. 64 elettori del collegio di Sanluri, sezione di Guasila, inviano una petizione identica a quella segnata col n° 6419, tendente a far annoverare fra i deputati impiegati soggetti allo sperimento del sorteggio, il consigliere di Appello cavaliere Siotto-Pintor, eletto a rappresentante di quel collegio nel comizio dello scorso mese.

6427. I caudidici componenti il collegio di Finale si associano pienamente alla petizione inoltrata dai caudidici di Mondovì, registrata col n° 6405, e tendente ad ottenere che si cessi dall'esigere diritti d'emolumento per le sentenze interlocutorie.

6428. I membri della Commissione per la graduazione degli esercenti arti e commerci nella città di Pallanza invitano la Camera a dichiarare: 1° Non essere facoltativo al Governo di cancellare d'ufficio gli iscritti nelle note di graduazione compilate dalle relative Commissioni in conformità della legge; 2° essere il penitenziario di detta città per le manifatture che vi esercita in proprio, e gl'impresari delle fabbricazioni che in esso si eseguiscano, soggetti al pagamento della tassa patenti, quanto meno per le sovrimposte locali.

6429. Il municipio della città di Chiavari chiede di venir autorizzato a ripristinare il dazio sulle farine.

6430. Il Consiglio delegato della città di Voltri presenta una petizione conforme alla precedente.

6431. Il sindaco della città di Finale Marina, a nome di quel municipio rassegna alla Camera alcuni riflessi per dimostrare l'impossibilità di poter oltre provvedere alle esigenze della propria amministrazione se prontamente non si addivene alla ripristinazione del dazio sulle farine ed all'abolizione del canone gabellario.

6432. Rossi Pompeo, domiciliato in Borgomanero, rappresentando che, per ciò solo che non professa la religione cattolica romana, gli viene denegata la facoltà di condurre in moglie una ragazza alla quale vincolò la propria fede, salvo si ricreda dalle proprie convinzioni, invoca dalla Camera quei provvedimenti che crederà più atti a tutelare la libertà di coscienza.

6433. Il Consiglio delegato del comune di Utelle rassegna alla Camera una sua deliberazione, già stata sottomessa al Consiglio divisionale, nella quale sono svolte le ragioni che militano per la conservazione del mandamento di Utelle e per la riaggregazione al medesimo del comune di Lantosca.

6434. Della Valle Giuseppe, d'Albenga, lagnasi che dal Ministero delle finanze non si vuole tenere per valida la revoca da esso data per una malleveria prestata a favore d'un contabile, ed invita la Camera a provvedere che egli venga esonerato dalla fideiussione suddetta.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Ora si procederà all'estrazione degli uffici.

(*Si procede all'estrazione a sorte degli uffici*) (1).

Il deputato Fara Agostino scrive che per urgenti affari dovendosi recare a Cagliari, gli occorre un congedo di 50 giorni.

(È accordato.)

Il signor Giuseppe Lai Sanna fa omaggio alla Camera di due esemplari di un suo opuscolo che ha per titolo: *Osservazioni critiche sul Codice di procedura civile.*

Saranno deposti nella biblioteca.

L'intendente generale della divisione amministrativa di Cagliari trasmette alla Camera 35 esemplari del rendiconto di quel Consiglio divisionale per la sessione del 1857; ventiquattro dei quali da distribuirsi ai signori deputati della Sardegna.

L'intendente generale di Sassari rassegna alla Camera dieci esemplari degli atti del Consiglio divisionale di Sassari, sessione 1857.

Saranno deposti nella biblioteca e negli archivi.

Il signor Roberti, a nome della società agraria ed economica di Cagliari, trasmette alla Camera alcuni esemplari di *Osservazioni intorno al progetto di legge sugli ademprivi*, stato dal Ministero presentato alla Camera.

Questo scritto è stato trasmesso alla Commissione incaricata dell'esame di quel progetto di legge.

Il signor Botta, tipografo, ha fatto omaggio alla Camera di un esemplare dell'opera intitolata: *Une page d'histoire du Gouvernement représentatif en Piémont*, del signor Luigi Chiala.

È stata deposta nella biblioteca.

**BURAGGI, CARQUET, GARAU** prestano giuramento.

**RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI SOVRANI STRANIERI; 2° CASSA DI RENDITE PER LA VECCHIAIA; 3° PRESTITO ALLA CASSA ECCLESIASTICA.**

**VALERIO, relatore.** Depongo sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge: Pena per la cospirazione contro la vita dei sovrani e capi dei Governi stranieri; *minimum* della pena, e legale defini-

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente:

- UFFICIO I. *Presidente*, Arnulfo — *Vice-presidente*, Brofferio — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Cavour G.
- UFFICIO II. *Presidente*, Depretis — *Vice-presidente*, Ricci — *Segretario*, Cavallini Gaspare — *Commissario per le petizioni*, Boggio.
- UFFICIO III. *Presidente*, Rattazzi — *Vice-presidente*, Buffa — *Segretario*, Torelli — *Commissario per le petizioni*, Tecchio.
- UFFICIO IV. *Presidente*, D'Alberti — *Vice-presidente*, Gallo — *Segretario*, Bianchetti — *Commissario per le petizioni*, Crotti.
- UFFICIO V. *Presidente*, De Viry — *Vice-presidente*, Mollard — *Segretario*, Corsi — *Commissario per le petizioni*, Centurione.
- UFFICIO VI. *Presidente*, Pallavicino — *Vice-presidente*, Michelini A. — *Segretario*, Bottero — *Commissario per le petizioni*, Astengo.
- UFFICIO VII. *Presidente*, Farina — *Vice-presidente*, Del Carretto — *Segretario*, Mazza — *Commissario per le petizioni*, Riccardi.

zione del reato di apologia dell'assassinio politico; formazione della lista semestrale dei giudici del fatto pei reati di stampa affidata al sindaco e a due consiglieri comunali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 648.)

**TORELLI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sopra il progetto di legge relativamente all'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 696.)

**GUGLIANETTI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo al prestito da farsi alla Cassa ecclesiastica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 863.)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**DI REVEL O.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Per presentare una relazione?

**DI REVEL O.** Per una interpellanza.

**PRESIDENTE.** Allora l'avrà dopo il deputato Buffa, il quale è già iscritto per un'altra interpellanza.

**PROGETTI DI LEGGE: TRATTATO DI COMMERCIO CON LA PERSIA; SPESA PER REGOLARE IL CORSO DELLA STURA.**

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza il trattato di commercio concluso col regno di Persia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 908.)

**LANZA, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la spesa straordinaria di 107,000 lire in aumento del bilancio 1858 per riordinamento del corso del torrente Stura, nella provincia di Torino (Vedi vol. *Documenti*, pagina 912), ed un altro progetto di legge per istituire alcuni posti gratuiti nei collegi nazionali dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 910.)

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Do patimente comunicazione alla Camera di un regio decreto, con cui il signor professore Scialoja è incaricato di sostenere la discussione del progetto di legge per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

La Camera dà atto della presentazione di questi progetti di legge.

Invito i signori deputati a radunarsi domani a mezzogiorno negli uffici per costituirsi.

Prima di dare la parola al deputato Buffa, farò l'estrazione a sorte della deputazione incaricata di assistere alla funzione funebre per i morti nella battaglia di Novara, la quale avrà luogo il 27 corrente alla cattedrale, alle ore 10 di mattina.

(La deputazione viene composta dei signori Solaroli, Daziani, Solaro della Margarita, Solari, Del Carretto, Spinola, Di Camburzano, Bolmida, Crosa, D'Agliè, Rorà.)

**INTERPELLANZA E DOMANDA DEL DEPUTATO BUFFA  
RELATIVE ALLA CATTURA DEL Cagliari.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Buffa ha facoltà di parlare per muovere un'interpellanza.

**BUFFA.** Io vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Avvi un fatto che importa altamente all'onore del paese ed agli interessi particolari di parecchi nostri concittadini: intendo di parlare della cattura del Cagliari.

Finora la Camera ha osservato un assoluto silenzio su quest'affare, non certamente perchè non le stesse a cuore grandemente, ma perchè, conoscendo che il nostro Governo era in trattative con quello delle Due Sicilie, credeva che fosse prudente astenersi dal farne soggetto di pubblica discussione.

Ma ora questi motivi sono cessati, dappoichè il Parlamento inglese ha eccitato quel Governo a pubblicare i documenti relativi a questa vertenza, fra i quali, come è noto, ne sono alcuni propri del nostro Stato.

D'altra parte mi parrebbe poco conveniente che noi dovessimo imparare dal Governo inglese quello che ci può essere detto molto meglio e con maggior precisione dal nostro Governo.

Pertanto desidererei sapere dall'onorevole presidente del Consiglio se egli ha per avventura difficoltà a deporre sul banco della Presidenza i documenti relativi alla cattura del Cagliari.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Le negoziazioni a cui ha dato luogo la cattura del Cagliari ed il processo di Sapri non essendo ancora portate a termine, sarebbe per avventura più conforme ai precedenti ed alle regole diplomatiche che io pregassi l'onorevole interpellante e la Camera a non voler insistere sulla domanda di comunicazione degli atti relativi a questo affare, sino a che esso non abbia avuto una soluzione qualunque.

Tuttavia non posso disconoscere che, se io facessi questa preghiera, ed ove venisse accolta, il Parlamento ed il Ministero si vedrebbero in una condizione, per non dire anormale, certamente straordinaria, giacchè una parte dei documenti diplomatici che si riferiscono a questa vertenza stanno per ricevere una larga pubblicità dopo le istanze fatte al Governo inglese da vari distinti membri di quel Parlamento.

Cosicchè, nel tempo stesso che io ricuserei di comunicare alla Camera gli atti diplomatici relativi alla vertenza del Cagliari, mentre una parte dei medesimi è stata ufficialmente trasmessa al Governo inglese, e questo avrebbe aderito all'istanza statagli fatta di presentare tali atti alla Camera dei comuni, si vedrebbero fra pochi giorni questi atti fatti di pubblica ragione, e riportati da tutti i giornali d'Europa.

Questa circostanza mi induce a dipartirmi dalle norme finora usate e dalle strette regole delle convenienze diplomatiche, e ad acconsentire a deporre sul banco della Presidenza quegli atti, la comunicazione dei quali non

può produrre inconveniente di sorta sull'ulteriore procedimento di questa vertenza.

Io quindi volentieri li deporrò sul banco della Presidenza, ed anzi presentandoli credo dover dichiarare non elevarsi per me alcuna difficoltà a che la Camera ne ordini la stampa, eccettuando l'ultima nota stata indirizzata or son pochi giorni al Governo di Napoli, giacchè, non essendo ancora essa in questo punto forse stata comunicata a quel Governo, e non avendo il medesimo certamente avuto campo a risponderci, sarebbe atto altamente sconveniente di renderla pubblica di presente.

Io credo con ciò di avere soddisfatto al desiderio dell'onorevole interpellante.

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO DI REVEL BELLA  
TIVA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA  
SULLE ELEZIONI.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Ottavio di Revel per un'altra interpellanza.

**DI REVEL O.** L'interpellanza che io intendo di muovere concerne i lavori della Commissione d'inchiesta sulle elezioni.

Io scorgo con piacere che in quest'aula sono presenti alcuni membri di quella Commissione e mi permetto quindi di richiamare alla memoria quanto taluno di essi disse nella tornata del primo di marzo corrente.

Allora, interpellato dall'onorevole mio amico De Viry, se non fossero apparecchiate relazioni sulle operate inchieste da riferire alla Camera, l'onorevole Biancheri rispose che allora non erano ancora in pronto, che la Commissione doveva ripartire, ma che fra otto o dieci giorni essa sarebbe di ritorno e che allora, non una, ma forse sei od otto sarebbero state le elezioni che si sarebbero potute riferire.

Io nel fare questa interpellanza non intendo per nulla di muovere o censura o rimprovero alcuno alla Commissione.

Io sono persuaso che essa ha lavorato con tutto quell'impegno ed attività che erano necessari in una cosa di tanta importanza; ma non posso a meno di far presente alla Camera che a giorni avremo discussioni di gravissimo momento; che la deliberazione sopra parecchie di queste elezioni è tuttavia sospesa; che molti membri avrebbero diritto di sedere qui, se le loro elezioni fossero riconosciute valide, od i collegi elettorali avrebbero diritto di mandare altri deputati, se quelle elezioni fossero annullate; in sostanza che ci sono molti deputati i quali non possono prendere parte alle nostre deliberazioni.

Mi permetto ancora di rappresentare che or sono quattro mesi ebbero luogo le elezioni generali; che da tre mesi e più che il Parlamento siede, parecchie elezioni furono annullate, o si resero vacanti collegi elettorali per effetto d'opzioni, di morti o di rinunzie; che le rielezioni di questi collegi ebbero luogo, ed io sono fra quelli che vennero nelle seconde elezioni. Parmi

quindi cosa molto anormale che il Parlamento continui a prendere deliberazioni, mentre una parte notevole dei suoi membri rimansi tuttora nell'incertezza se sarà o no per prendere parte ai suoi lavori.

Io, come dissi, non intendo, ripeto, di muovere censure, domando solo qualche schiarimento che valga ad appagare e i deputati che desiderano di vedere i loro colleghi giungere alla Camera, e i collegi elettorali che naturalmente debbono essere molto ansiosi di sapere se sono o no rappresentati in questo recinto.

**BIANCHERI.** Ebbi l'onore di esporre alla Camera, or fanno quindici giorni, che la Commissione d'inchiesta aveva ultimato i suoi lavori intorno all'elezione di Strambino, e che proponevasi di partire alcuni giorni dopo, onde procedere all'inchiesta sopra le elezioni di Levanto, Torriglia e Serravalle. Come appunto io prevedeva in quel momento, così avvenne; che, cioè, la Commissione partì il giorno dopo, trasportandosi alla Spezia, ove in pochi giorni ultimò il suo lavoro; quindi rifece i suoi passi e prese stanza a Novi, dove egualmente terminò le inchieste di Torriglia e Serravalle, e non tornò dai suoi lavori che ieri soltanto. Se la Commissione d'inchiesta avesse dovuto porsi in grado di presentare immediatamente le relazioni intorno ai lavori già ultimati, converrebbe che essa avesse avuto qualche giorno innanzi a sè onde prepararle, perchè la Camera certamente non può perdere di vista che il lavoro della Commissione si compone di tre parti: primieramente dell'istruzione, per così dire, del processo; in secondo luogo delle deliberazioni sulla risultanza del processo medesimo, e finalmente della relazione, la quale ponga sotto gli occhi della Camera il complesso di questo lavoro, e le decisioni che la Commissione ha creduto di prendere intorno al risultamento dei fatti esaminati. Laonde quando si è compiuta la prima parte, vale a dire l'istruzione del processo, rimangono ancora le altre parti, vale a dire a deliberare intorno al risultamento del medesimo, ed a preparare la relazione da presentarsi alla Camera.

Mentre la Commissione si propone di preparare queste sue relazioni sulle varie inchieste già ultimate, essa aveva deciso di recarsi sin di domani a Canale onde procedere all'istruzione dell'inchiesta su quell'elezione; perchè, siccome quel collegio si trova isolato, in allora una parte della Commissione avrebbe potuto occuparsi dell'istruzione di quest'inchiesta, e gli altri membri della Commissione avrebbero in quel frattempo dato mano alle relazioni sulle varie inchieste già ultimate. Se così non si fa, converrà che la Commissione si fermi in Torino onde preparare le relazioni: ma la Camera non si sorprenderà se queste non saranno in pronto che fra nove o dieci giorni: onde, mentre la Commissione non sarà in grado di secondare il desiderio della Camera, e presentare queste relazioni, essa non potrà egualmente occuparsi intorno alle inchieste che rimangono ancora ad istruirsi.

Meglio parrebbe alla Commissione che alcuni suoi membri partissero sin di domani per procedere subito

all'inchiesta di Canale, ed in questo frattempo gli altri potrebbero preparare le relazioni sulle inchieste già terminate. Quando poi questi membri fossero di ritorno, allora potrebbero presentare le relazioni su quelle inchieste, anche per quelle demandate alla magistratura, che, all'infuori di una o due, sono in pronto.

Tuttavia, se così si volesse, la Commissione non ha alcuna difficoltà di non più muoversi di qui sintantochè non abbia presentato tutte le relazioni sui lavori già ultimati; ma agevolmente l'onorevole Di Revel e la Camera si persuaderanno che questo non potrà farsi che fra alcuni giorni.

Quando la Commissione procedeva all'inchiesta alla Spezia essa era ben divisa in due parti: una si era cioè recata alla Spezia, l'altra a Novi; ma non solo moralmente, era materialmente impossibile alla Commissione di poter in quel momento istruire il procedimento, e nello stesso tempo studiare le vertenze già compite. La Commissione, come ho già accennato, si era proposto di partire domani per metter mano all'inchiesta di Canale, ed intanto, una parte di essa rimanendo qui, si sarebbero potute compilare le relazioni sulle altre inchieste già ultimate; e quando questa parte della Commissione fosse di ritorno, allora essa avrebbe presentato le altre relazioni, e così si avrebbe un lavoro completo. Qualora poi si accettasse la proposta dell'onorevole Di Revel, non vi sarebbe guadagno di tempo, poichè ci vuole un certo intervallo prima che il lavoro sia ordinato e la relazione in pronto; e se adesso la Camera crede di ordinare che si segua un sistema a preferenza di un altro, la Commissione non avrà certo alcuna difficoltà di uniformarsi; ma io dico che, stando al parere della Giunta, sarebbe assai meglio proseguire con tutta speditezza i lavori che sono incominciati, procedendo alla inchiesta sulla elezione di Canale, per far ritorno poscia in Torino e dar corso alle incombenze che si trovano già essere ultimate per riferirne alla Camera.

Io penso che l'onorevole conte di Revel sarà appagato in questo modo; se vi fossero già lavori in pronto, la Commissione non avrebbe alcuna difficoltà di sottometterli subito alla Camera; ma non essendo allestiti questi lavori, ne deriverebbe una perdita di tempo tanto per la Camera quanto per la stessa Commissione d'inchiesta.

**DI REVEL OTTAVIO.** Io non ho nessuna intenzione di segnalare, nè di consigliare alla Commissione d'inchiesta il sistema che essa abbia a seguire per condurre a termine questa pratica. Dirò solo che, dalle parole dette dall'onorevole preopinante, sembrerebbe che la Commissione non abbia intenzione di riferire intorno a queste elezioni senonchè dopo che avrà compiute le inchieste su tutte le elezioni. Egli ci ha detto che la Commissione partirebbe domani per Alba onde occuparsi della inchiesta sull'elezione di Canale, partenza che venne pure annunciata dal giornale del Governo, il quale, non so con qual fondamento, aggiunge le seguenti parole:

« Allorchè queste indagini saranno compiute, la Com-

missione, per esaurire l'incarico che ad essa è stato affidato, si recherà a fare l'inchiesta sulle elezioni dei collegi elettorali di Boves, di Venasca, di Montmeillan e di La Chambre. »

Io credo che con ciò si vuol dire che la Commissione non intende riferire sulle sue operazioni d'inchiesta sinchè non abbia radunato tutti gli elementi per tutte le elezioni.

Se la Camera intende prendere questa deliberazione e statuire che la Commissione non abbia a riferire finchè non sia esaurita l'inchiesta su tutte le elezioni, non ci sarà a ridire; ma se essa intende stare alle precedenti sue deliberazioni, mi pare abbastanza chiarito che, a misura che ci sarebbero elezioni verificate, queste debbano essere riferite.

Quanto a me mantengo che questo sistema è più ovvio e razionale: se un'elezione dà luogo a molte inchieste, non debbesi perciò tralasciare di riferire intorno a quelle i cui fatti furono provati e certi, e l'incertezza intorno ad un'elezione non debbe viziare le altre elezioni che sono nel caso di essere riferite.

Si tratta dell'esercizio del diritto elettorale: gli elettori hanno diritto che i loro deputati seggano in Parlamento, ove le loro elezioni si trovino regolari, e la Commissione è in dovere di riferirle.

Io ho sollevato la questione, perchè ho veduto con piacere parecchi membri della Commissione sedere oggi in questo recinto; ma la Commissione farà quello che stimerà meglio, se la Camera non crede opportuno di cambiare la natura del mandato che le ha conferito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capriolo ha la parola.

**CAPRIOLO.** Poichè fu sollevata la questione, è bene la Camera decida se si debba riferire su ciascuna elezione, appena fatta l'inchiesta, oppure se la Commissione abbia ad adempiere prima tutti i lavori, e fare quindi la relazione di tutte le inchieste in un tempo.

Ha osservato opportunissimamente l'onorevole Di Revel che ciascun deputato ha diritto di sedere nella Camera, o quanto meno di conoscere la sua condizione; ma questo diritto è uguale per tutti. Ora bisogna avvertire che se si riferissero alla Camera le tre o quattro inchieste già compiute, si dovrebbero di necessità sospendere tutte le altre, perchè tutti i membri della Commissione dovrebbero sedere alla Camera finchè essa avesse pronunciato su quelle riferite.

In tal modo vi sarebbero cinque o sei deputati che forse per quest'anno non potrebbero sedere alla Camera, perchè sarebbe impossibile che la Commissione proseguisse le inchieste, quando le corresse obbligo di sedere alla Camera per presentare le relazioni già preparate e sostenerne la discussione.

Mentre la Commissione procedeva nelle inchieste, alcuni membri di essa si fermarono in Torino per preparare le relazioni sulle inchieste già fatte, ed in tal modo ve ne sono già tre o quattro di redatte; ma esse non possono essere presentate alla Camera, perchè non fu intanto possibile riunire la Commissione acciocchè deliberasse sulle medesime.

Per riunire la Commissione sarebbe necessario che essa restasse in Torino, e così trascurasse di procedere nelle altre inchieste che le sono commesse.

Intanto su quella di Canale non c'è più, a mio avviso, da deliberare, perchè i testimoni sono già citati; questa finita, ne rimarranno ancora quattro, cioè quelle di Boves, di Venasca, di La Chambre e di Montmeillan; e se si presentano le relazioni sulle otto o dieci elezioni, sulle quali fu già fatta l'inchiesta, certamente per quest'anno forse non si potrebbe più deliberare su queste quattro elezioni; poichè il tempo che si dovrà impiegare per preparare queste relazioni e sostenerne la discussione, non ci permetterà di portarci nè in Savoia, nè a Boves, nè a Venasca.

Ora decida la Camera se intenda che si presentino subito le relazioni sulle sette od otto elezioni già verificate, e si sospenda intanto a tempo indefinito ogni procedimento sulle altre quattro o cinque elezioni soggette ad inchiesta.

Invece io credo che, qualora la Camera non esiga che le siano ora presentate le relazioni delle inchieste finite, potendo la Commissione per tal modo accelerare l'adempimento, farebbe di mettersi in grado di riferirle tutte fra un mese o poco più; attenderà sollecitamente a compiere le *quattro* che ancora le rimangono, e quindi, da nulla stornati i suoi membri, farebbero di attendere alla compilazione dei *rapporti* per presentarli alla Camera con maggior sollecitudine.

**DI REVEL OTTAVIO.** Io credo che le osservazioni fatte ora dall'onorevole preopinante non infermino per nulla quello che io ho rappresentato. Io mantengo essere diritto degli elettori di vedere seder in Parlamento quei deputati cui hanno conferito il loro mandato. È dovere della Camera di chiarire le condizioni delle elezioni, ma allorchè questo lavoro è fatto, non si può più prescindere dal deliberare intorno ad esse.

L'onorevole preopinante dice che, se si deve riferire intorno alle elezioni, l'inchiesta delle quali è già terminata, converrebbe sospendere ulteriormente l'inchiesta delle altre elezioni, e rimandarla ad un tempo indefinito. Se egli crede realmente che le elezioni che rimangono a verificarsi possano perciò essere rimandate ad un tempo indefinito, io allora non saprei che opporre; ma mi pare che questa parola *indefinito* sia gettata piuttosto per non voler *finire*, che per voler *definire*. Io credo che la Commissione la quale, appunto come ha già detto l'onorevole Biancheri, ed anche pur ora l'onorevole Capriolo...

**CAPRIOLO.** Domando la parola.

**DI REVEL OTTAVIO...** ha già cominciato a ripartirsi in due per preparare le relazioni, non debba incontrare difficoltà a presentarne, perchè tutti sappiamo che, in materia di relazioni, quando il relatore è nominato ed ha esaminato gli atti, succede ben di rado che debba cambiare il suo lavoro, massimamente quando si tratta di un epilogo d'informazioni le quali non richiedono poi grandi ragionamenti per definirle.

A mio modo di vedere sarebbe quindi più giusto e

più spedito di compiere subito quelle relazioni, le inchieste delle quali sono fatte. Se qui la Camera crede che questo possa differire soverchiamente e portare ad un'epoca indefinita l'inchiesta sulle quattro elezioni che rimane a compiersi, io non voglio sollevare incagli: il mio desiderio si è che queste incertezze siano al più presto possibile risolte, e che coloro i quali vi hanno diritto vengano a sedere in Parlamento, e che gli elettori di quei collegi, le cui elezioni furono annullate, siano posti quanto prima in grado di nominare un altro deputato.

Questa Sessione non ha sinora dato luogo a grandi dibattimenti, a risoluzioni di questioni importanti per il paese, ma siamo alla vigilia di averne, ed io credo che la Camera dovrebbe essere ansiosissima di vedere nel suo seno il maggior numero dei suoi membri che potrà raccogliere.

**CAPRIOLO.** Io ho detto che forse il rapporto sulle altre elezioni sarebbe mandato a tempo indefinito, perchè non troverei modo di definire questo tempo, di determinarlo. Se si devono fare le relazioni e sostenere la discussione non si può prevedere come e quando la Commissione si recherà a compiere le altre inchieste.

Non so perchè l'onorevole Di Revel credesse poter tradurre queste parole nel senso che la Commissione intendesse di *non finire*: non mi pare che siasi data ragione di fare una simile supposizione, ed amo credere che egli vi venisse soltanto per il desiderio di scherzare sulla parola.

È evidente che se noi possiamo compiere tutte le inchieste, poi presentarci tosto a fare tutte le relazioni, vi sarà molto risparmio di tempo. Dice l'onorevole Di Revel che tornava e torna facile di riferire subito, perciòchè, terminata un'inchiesta, può il relatore formulare tosto il suo rapporto; ma osserverò all'onorevole Di Revel che questo relatore deve pur sempre seguire la Commissione per le altre inchieste, e non può così contemporaneamente fare una relazione e procedere a un'altra inchiesta.

Se invece si potessero finire addirittura le quattro inchieste, ciò che può farsi in quindici o venti giorni, la Commissione potrebbe presentare un rapporto compiuto fra un mese. E se per contrario si presentano le diverse relazioni, appena è compiuta ciascuna inchiesta, per il compimento del mandato ci vorrebbe almeno un *tempo doppio*, a troppo grave danno di quei deputati sulla elezione dei quali s'indugia a procedere.

**PRESIDENTE.** Non essendosi fatta proposizione a questo riguardo, la parola spetta all'onorevole Despine per fare una proposta.

**DELIBERAZIONI INTORNO ALLO SCHEMA DI LEGGE  
PER IL TELEGRAFO SOTTOMARINO DALLA SPEZIA  
A CAGLIARI.**

**DESPINE, relatore.** Messieurs, je demande à la Chambre de l'entretenir d'un incident qui est survenu à l'occasion de la loi qui a été votée l'autre jour sur le télé-

graphe sous-marin. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 293, 295, 298 e 321.) La Chambre se souviendra que lorsque la discussion générale a été ouverte sur ce projet de loi, personne n'a élevé la voix; personne non plus ne l'a élevée sur la discussion en particulier de chaque article, de manière que la loi a été votée sans difficulté.

Il fut question alors de savoir si l'on voulait entendre la lecture de la convention, et la Chambre décida que l'ayant sous les yeux, il n'était par conséquent pas nécessaire de la lire.

Dans le rapport que la Commission a présenté, elle a fait une observation relativement à l'article 14, et voici ce qu'il dit:

« L'article 14 détermine pour l'avenir le mode de fixer le produit net sur lequel porte la garantie d'intérêt.

« A cet effet, il sera prélevé du produit brut:

« 1° La somme de 16,000 francs en corrélatif de l'exercice payé par l'Etat, article 9;

« 2° Les frais d'entretien de la ligne, évalués, article 10, au *maximum* à 50,000 francs;

« 3° Les frais d'entretien des deux cordes sous-marines de la Spezia et de Bonifacio.

« Les deux premiers numéros n'ont donné lieu à aucune observation de la part de votre Commission. Quant au dernier, elle a remarqué que jusqu'à présent ces cordes n'ont pas causé la moindre dépense. L'avenir est incertain; mais sous le mot de *manutenzione*, votre Commission a observé qu'on ne devait entendre que la *manutenzione ordinaria*, et que cette clause ne devait déroger en aucune manière à l'article 10 de la convention 1853, où il est dit:

« Senza che mai la compagnia stessa possa pretendere per le maggiori spese alle quali potesse per ciò andare incontro tanto nel primo stabilimento, come *nella successiva perfetta conservazione del cordone sottomarino*, un aumento del suddetto capitale, sul quale viene garantito il minimo d'interesse del 5 per cento. »

« Ainsi dans le cas de rupture ou de remplacement des cordons, la dépense devra rester entièrement à la charge de la société, et pour éviter toute difficulté, il serait, peut-être, convenable d'ajouter le mot *ordinaria* à celui de *manutenzione*.

« Le dernier alinéa indique que le produit net se fera sur les bases énoncées dans le même article 14; mais comme l'article 2 de la convention du 18 février 1854 avait déjà, 2° alinéa, prescrit pour la répartition du produit net des bases conformes à celles portées par l'article 7 de la convention française, il importe d'insérer après les mots: *Su queste basi si farà ogni semestre il conto del prodotto netto ottenuto dalla società*, les suivants: *giusta le norme di cui all'articolo 2 della convenzione 18 febbraio 1854*.

« Les articles 15, 16, 17 et 18 sont des articles d'ordre, qui ne donnent lieu à aucune observation. »

Et puis le rapport finit en disant:

« Comme il est aisé de le voir, les articles contenus dans la nouvelle convention ont tous pour objet de faciliter l'administration du télégraphe, sans créer de

nouvelles charges à l'Etat, et de simplifier les rapports de comptabilité avec le Gouvernement. Ils se rapprochent, sous ce point, de la convention française, et ils paraissent à votre Commission mériter l'approbation du Parlement, sauf, pour prévenir toute contestation à l'avenir, à faire à l'article 14 les deux additions: *ordinaria* après *manutenzione*, et *giusta le norme di cui all'articolo 2 della convenzione 18 febbraio 1854* après *dalla società*, additions qui, l'une et l'autre, ont été acceptées par M. G. Pavia, représentant de la société Brett. »

Effectivement M. Pavia et monsieur le ministre des travaux publics ont admis ces deux rectifications qu'ils ont ajoutées à la convention. Comme la Chambre avait décidé qu'il n'était pas nécessaire de lire le texte de la convention, et qu'elle avait eu sous les yeux le rapport de la Commission, le rapporteur n'a pas cru devoir élever aucune difficulté; il a considéré que la Chambre adoptait par là même l'addition de ces deux mots dans la convention. Cependant comme notre honorable président n'a pas cru envoyer au Sénat la loi avec cette modification, j'ai pensé devoir en prévenir la Chambre. Quoiqu'il me paraisse que cela ne puisse donner lieu à aucune difficulté, je crois cependant qu'elle voudra sanctionner de son vote cette addition.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Despine fa osservare che nel testo del capitolato relativo al disegno di legge circa il telegrafo sottomarino siano stati per materiale errore ommessi due emendamenti, i quali ciò non pertanto si trovano tenorizzati, e furono stampati nella relazione della Commissione.

Questi emendamenti consistono in che al n° 3 dell'articolo 14, ove si dice: « relativamente al tempo successivo a quell'epoca, cioè dal 1° gennaio 1858 in poi, tale interesse sarà regolato, giusta l'articolo 11 della citata convenzione del 1853, stabilendone il prodotto netto colla deduzione del prodotto brutto.

« 1° Delle somme da pagarsi al Governo per le stazioni di lire 16,000, giusta l'articolo 9 del presente;

« 2° Delle spese pella manutenzione di cui all'articolo 10;

« 3° Delle spese incontrate per la manutenzione. »

La Commissione proponeva di aggiungere a questo punto la parola *ordinaria*.

Questo emendamento leggesi diffatti nella relazione stampata della Commissione stessa, ma per errore di stampa non fu introdotto nel testo del capitolato.

Parimente essa proponeva un altro emendamento nel successivo alinea dello stesso articolo, laddove dice: « Su questa base si farà ogni semestre il conto del prodotto netto ottenuto dalla società » e l'emendamento consisteva nell'aggiungere *giusta le norme di cui all'articolo 2 della convenzione 18 febbraio 1854*.

Anche questo emendamento era tenorizzato nella relazione stampata e distribuita alla Camera, e per errore tipografico fu pure ommesso nel testo del capitolato.

Ora, il presidente non potendo trasmettere alcun testo di legge al Senato se non nei termini precisi in cui fu votato, ed in fatto la Camera avendo deliberato il testo

errato colle omissioni che ho testè indicate, il presidente non ha creduto di poter ammettere veruna aggiunta, benchè queste si trovassero indicate nella relazione della Commissione.

Il deputato Despine fa ora istanza perchè sia autorizzato il presidente a sottoscrivere il progetto di legge votato dalla Camera con queste aggiunte, avuto riguardo a che non si tratta che di una semplice omissione occorsa per errore tipografico e di emendamenti che erano indicati nella relazione della Commissione.

Pongo quindi ai voti la proposta del deputato Despine che sia autorizzato il presidente a vidimare e legalizzare il progetto di legge sul telegrafo sottomarino votato dalla Camera e contenuto nella relazione stampata della Commissione, colle emendazioni testè accennate.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

#### DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER L'AVANZAMENTO NELL'ARMATA DI MARE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'avanzamento nell'armata di mare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 85.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Titolo I. *Delle condizioni richieste per l'avanzamento.* — Art. 1. Nessuno potrà essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffizi.

« L'idoneità sarà accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvato con decreto reale.

« Art. 2. Nessuno potrà essere nominato timoniere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di marinaio di prima classe a bordo di una nave dello Stato. »

**CAVOUR G.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CAVOUR G.** Il presente articolo ha dato luogo ad alcune osservazioni di una certa importanza tanto nella discussione che ha avuto luogo negli uffici, quanto in quella che ebbe luogo nel seno della Commissione. La Commissione si è decisa di mantenere l'attuale redazione di quest'articolo per due motivi. In primo luogo perchè questa legge è vivamente aspettata nell'armata di mare, e non si sono voluti cagionare ritardi soverchi; in secondo luogo perchè l'articolo è conforme a quello che è già stato adottato nella legge sull'avanzamento di terra. Però non può a meno la Commissione d'osservare che nel modo alquanto oscuro in cui è concepito questo articolo, vi è un troppo largo campo per l'arbitrio ministeriale, e che gli ufficiali non hanno sufficiente garanzia della stabilità del loro stato.

Si sa che nella nobile carriera delle armi i vantaggi

materiali non essendo molto grandi proporzionatamente alle pene, alle fatiche, alla devozione al loro Stato, che devono mostrare i militari tanto di mare quanto di terra, è riconosciuto che il grado d'ufficiale è considerato come una specie di proprietà, che deve essere tutelata con i maggiori riguardi.

Ora si tratta di un certo diritto all'avanzamento in certi limiti, giacchè un militare, il quale si vede passare davanti tre, quattro o cinque ufficiali iuniori, mentre egli rimane indietro, questo disgraziato è quasi obbligato, per un certo senso d'onore, a dare la sua dimissione. Un militare dichiarato non idoneo a compiere gli uffici di un grado, al quale sarebbe naturalmente chiamato, si trova nell'armata in una posizione poco onorata e penosa, nella quale non ci è che l'assoluto bisogno che possa consigliarlo a rimanere.

Ora si dice che l'idoneità a tutti i gradi sarà accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvate con decreto reale. Sarebbe a desiderarsi, e questo voto fu diviso da tutti i membri della Commissione, che questo regolamento fosse conosciuto. Nell'esercito di terra vi sono già state molte lagnanze perchè il regolamento promesso dalla legge relativa non è generalmente conosciuto.

**LA MARMORA**, *ministro della guerra e marina*. Ma sì, è stato pubblicato.

**CAVOUR G.** Questa lagnanza è stata fatta; ed il relatore della Commissione aveva ottenuto spiegazioni private ed una promessa che anche per l'armata di mare si sarebbe fatto fra breve di pubblica ragione un simile regolamento.

La Commissione non propone emendamenti, ma essa desidererebbe che il signor ministro desse qualche spiegazione a questo riguardo. Riuscirebbe gradevole a tutti gli ufficiali dell'armata di mare che questo regolamento fosse pubblicato fra poco, e desse così una guarentigia che non l'attuale ministro, ma un ministro futuro non possa farsi di questa misura un'arma per escludere certe persone, e ciò un po' leggermente, mentre la stabilità dello stato di un ufficiale è considerata come cosa molto rispettabile.

**MICHELINI A.**, *relatore*. È verissimo che la Commissione si preoccupò di questa circostanza, che cioè l'esame d'idoneità a cui devono soggiacere gli uffiziali per passare dal grado inferiore al superiore non fosse stabilito dal regolamento dopo votata la legge.

A questo riguardo, per incarico della Commissione, il relatore si recò dal segretario generale del Ministero della marina, da cui ebbe assicuranza che questo decreto reale con cui sarà stabilito il grado d'idoneità per superare questo esame, sarebbe uscito o contemporaneamente o poco dopo questa legge: e di questa assicuranza si è fatto cenno nella relazione.

Io non so bene da quanto sia promulgato il decreto pel regolamento sulla idoneità concernente l'armata di terra, ma risultandomi uscito già da più anni, io mi sento portato a credere che la certezza data al relatore

ed alla Commissione non potrà a meno di ottenere presto il suo pieno adempimento.

**LA MARMORA**, *ministro della guerra e marina*. In aggiunta alle cose dette dall'onorevole relatore e per viemmeglio assicurare l'onorevole marchese di Cavour che il Governo procura costantemente di conciliare gli interessi della giustizia con quelli degli individui e dell'armata stessa di mare, dirò che era cosa affatto impossibile preparare un regolamento senza che la legge fosse fatta e votata.

Finchè la legge non è votata e rimane a discutere, può sempre andar soggetta a mutazioni; e infatti per l'armata di terra si fece prima la legge e poscia il regolamento che fu approvato con decreto reale.

E non creda l'onorevole Di Cavour G. che il regolamento si faccia solo negli uffizi del Ministero; abbiamo un Congresso permanente della marina che si raduna almeno una volta all'anno per sedere non meno di due mesi. Al primo di aprile deve essere riunito a Genova. Ed è precisamente a questo Congresso che ho stabilito di dare l'incumbenza, appena, come spero, sarà approvata questa legge, di esaminare un regolamento conforme, per quanto è possibile, a quello dell'esercito di terra.

Ho fiducia che in questo regolamento vi saranno tutte le guarentigie di cui faceva parola l'onorevole Di Cavour.

**CAVOUR G.** Mi dichiaro pienamente soddisfatto delle spiegazioni ottenute.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

(Si approvano quindi senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 2. Nessuno potrà essere nominato timoniere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di marinaio di prima classe a bordo di una nave dello Stato.

« Art. 3. Nessuno potrà essere nominato allievo pilota se, oltre all'età di diciotto anni compiuti, non conterà almeno un anno di servizio a bordo in qualità di marinaio di seconda classe, e se non avrà subiti con successo gli esami prescritti.

« Art. 4. Nessuno potrà essere nominato secondo nocchiere se non avrà servito almeno sei mesi a bordo di un bastimento dello Stato in qualità di timoniere.

« Art. 5. Nessuno potrà essere nominato nocchiere se non avrà servito almeno diciotto mesi in qualità di secondo nocchiere a bordo di una fregata o di una corvetta dello Stato.

« Art. 6. Nessuno potrà essere nominato secondo pilota, se, oltre l'esperimento degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo pilota.

« I capitani di seconda classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi piloti, purchè ne dimostrino l'idoneità. »

**DE SONNAZ.** Quest'articolo è concepito in questi termini:



« Nessuno potrà essere nominato secondo pilota, se, oltre l'esperimento degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo pilota. »

Quindi nell'alinea dell'articolo si dice: « I capitani di seconda classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi piloti, purchè ne dimostrino l'idoneità. »

Desidererei di essere chiarito se questi capitani di seconda classe della marina mercantile debbano anche essi avere un tempo di servizio a bordo di bastimenti dello Stato, oppure se ne siano esenti.

**MICHELINI A., relatore.** Risponderò all'onorevole interpellante che esistono regolamenti speciali per la marina mercantile. I capitani della marina mercantile non possono essere ammessi al grado di capitano di seconda classe se non hanno per un dato tempo servito sopra navi dello Stato.

A questo riguardo soggiungerò che, siccome i capitani mercantili debbono avere eziandio una data età, che, se non isbaglio, è di 24 anni, essi perciò possono far concorrenza, senza timore d'infrangere i regolamenti, ai piloti di terza classe, passare cioè piloti di seconda classe.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. I marinai ed i padroni di seconda classe della marina mercantile che saranno incorporati per compiere all'obbligo del servizio, onde ottenere una patente di grado nella marina mercantile medesima, potranno, previo esame nella marina mercantile prescritto da appositi regolamenti, essere nominati allievi piloti se aspirano al grado di capitano di seconda classe o di padroni di prima, e secondi piloti se aspirano a quello di capitano di prima classe. »

(È approvato.)

« Art. 8. In occorrenza di armamenti straordinari si provvederà al numero necessario di timonieri, allievi piloti, secondi piloti ed altri con ispeciali disposizioni. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nessuno potrà essere nominato pilota di terza classe (sottotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo pilota, se non avrà subito con successo gli esami voluti dai regolamenti, e non avrà raggiunto l'età di ventiquattro anni.

« I capitani di prima classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di piloti di terza classe, con che facciano prova d'idoneità mediante i voluti esami. »

**DE SONNAZ.** Qui occorre la stessa difficoltà da me presentata testè. Quelli che escono dalla marina mercantile hanno bisogno o no di avere prestato servizio come gli altri nella marina regia?

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** No.

**DE SONNAZ.** Nella legge però non è detto.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Do-

mando scusa; la legge dice: « I capitani di prima classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di piloti di terza classe. » Questa è una facilità che si fa in caso di un armamento straordinario.

Io non ci vedo la difficoltà che vi trova l'onorevole De Sonnaz.

**DE SONNAZ.** La mia osservazione cade sulle parole « Nessuno potrà, ecc. » Nessuno dunque, neppur quelli, se non è detto.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Questa è una eccezione.

**DE SONNAZ.** Ma non è detto; se non si specifica, la parola *nessuno* comprende anche questi capitani.

**MICHELINI A., relatore.** La stessa risposta che ho fatto al preopinante sull'altra sua osservazione la ripeterò a proposito di questa: i capitani di prima classe nella marina mercantile, per ottenere le loro patenti, devono aver servito due o tre anni a bordo dei bastimenti regi.

Ma, ancorchè questo non avesse a che fare col presente articolo, dirò sempre che dal momento che i capitani di prima classe fanno eccezione alla regola generale, possono essere ricevuti come secondi piloti a bordo della marina regia purchè subiscano bene gli esami.

Il secondo alinea è un'eccezione in favore dei capitani della marina mercantile.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Nessuno potrà essere nominato pilota di seconda classe (luogotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come pilota di terza classe. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nessuno potrà essere nominato pilota di prima classe (capitano) se non avrà servito almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato in qualità di pilota di seconda classe. »

(È approvato.)

« Art. 12. Saranno nominati guardia-marina di prima classe:

« Gli allievi della scuola di marina che avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento del detto istituto, ed in mancanza di questi,

« I piloti di terza classe;

« I capitani di prima e di seconda classe della marina mercantile;

« I sott'ufficiali del corpo reale equipaggi.

« Essi non dovranno però oltrepassare il venticinquesimo anno di età; dovranno riunire i requisiti voluti dai regolamenti, ed assoggettarsi a tutte le condizioni di esame richieste per gli allievi della regia scuola. »

**QUAGLIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**QUAGLIA.** Prendendo io la parola su questo progetto di legge, voglio prima di tutto dichiarare che io non intendo attaccar zuffa col ministro della guerra: sono

ben persuaso che io, milite isolato nella pugna, sfnito per anni, sfornito di alleanze, soccomberei nella lotta della votazione: io dichiaro adunque che non sono per proporre reiezione o modificazione alcuna di alcuna parte di questo progetto, il quale già ottenne per due volte l'approvazione del Senato.

Io mi limito a proporre alcune mie osservazioni ed a pregare il ministro di spiegare in questa circostanza solenne quale sia l'intenzione sua circa l'applicazione pratica dell'articolo 12 della legge che ci si è presentata.

Io prego la Camera ed il ministro di fermare la sua attenzione sull'ultima frase di questo articolo, relativa ai sott'ufficiali ed ai capitani mercantili che potessero aspirare al grado di ufficiale nei reali equipaggi, vale a dire sulla condizione « di esame qual è richiesto per gli allievi della regia scuola e l'età non superiore a 25 anni. »

Io ravviso la massima gravità in questa disposizione: essa contiene, a parer mio, la proclamazione di un sistema relativo alla futura carriera di tali marinai, il cui senso sarebbe il seguente: « fuori il caso del concorso delle due suddette circostanze » che assimilano il sott'ufficiale all'allievo; e questo concorso è pressochè impossibile per altri che per giovinotti di poca esperienza, ma che abbiano fatto, prima di essere militari, buoni studi analoghi: fuori il detto caso, « i sott'ufficiali dei reali equipaggi ed i capitani mercantili ammessi nella real marina militare non potranno mai, nemmeno per azioni di valore in guerra, nè in mancanza di allievi del collegio, ottenere il grado d'ufficiale nello stato maggiore della marina. »

Questa è la vera e naturale traduzione dell'articolo 12, a mio giudizio, che vorrei fosse erroneo.

Secondo me, questa frase dell'articolo 12 significa che a chi non esce dalle regie scuole, mai, in nessun caso potrà affacciarsi la lusinga di potervi avere un posto di ufficiale, qualunque studio, qualunque merito di servizio o di condotta possa avere dopo i 25 anni.

Questa frase avverte ogni giovane, chiamato dalla leva o dalla propria volontà nella marina, che in quella carriera i lunghi buoni servizi, gli studi e le pratiche non potranno mai condurlo ad altra posizione col grado di ufficiale che a quello di un servizio sedentario e ad un grado subalterno di niuna importanza ed oscuro quale l'ufficiale di maggioranza.

Tale è il senso che io trovo nel detto articolo, tale è quello che gli dà il relatore, e tale sarà l'opinione di chiunque abbia riconosciuto il programma e il numero grandissimo di esami per il collegio, a cui gli allievi soddisfanno in cinque anni, attendendo a quell'unico scopo.

Io credo un tale sistema affatto discorde da quello che il signor ministro, calpestando con liberale e intelligente audacia le antiche tradizioni e usi del paese, statui colla legge 13 novembre 1853.

Ora ho motivo di credere che il ministro stesso farà sì che l'applicazione della legge non sarà sì rigida quale

pare importare la parola di questo articolo 12 del progetto.

Io quindi non esito a credere che il ministro, a corredo di questa legge, stenderà un regolamento di esecuzione; io spero che nel medesimo regolamento si farà caso di ciò che si può esigere dall'allievo e di ciò che si può dal sott'ufficiale, e si faranno i programmi e gli esami in conseguenza, compensando con minor intensità di scienza, col maggior merito e idoneità di condotta, di zelo, di speranza, di lungo servizio; forse potrà fare qualche cosa in remunerazione di segnalata opera in presenza del nemico, cui pare si opponga l'articolo 21.

Io non avrei preso la parola in questa discussione e sopra questa questione, deciso qual era a non fare proposta alcuna, se non avessi a temere nessun altro oppo- nente che l'opinione del ministro e l'uso che ne avrebbe egli fatto; ma io doveva giustificare la mia, quale fu espressa in seno alla Commissione che riferiva l'anno scorso su questo progetto. Io doveva cercare di cancellare dal mio avviso, in quello sostenuto in minoranza, l'epiteto di assurdo, di contrario al bene pubblico, di pericoloso nel servizio della marina: io doveva dire qualche parola a chi, non marittimo, crede prudente di respingere qualunque disposizione per cui si possa venire ad ammettere qual ufficiale, nella marina, altro candidato in fuori dell'allievo del regio collegio di marina, persuadendosi che con ciò, e per ispirito di democrazia, si voglia introdurre in quest'arma scientifica uomini senza studio, zotici e privi, per età, di corporale energia; ed io il feci: ed ora protesto contro una tale interpretazione di mia intenzione, e dichiaro di essere persuasissimo che la marina è tale singolarità, è *arma e scienza* così difficile e complicata che vuole leggi speciali per fornirla degli uomini di ogni grado che gli convengano; ma io credo che ciò si possa conseguire senza inaugurare un monopolio esclusivo per un ordine di persone, e respingerne affatto un altro, ambi applicati alla marina.

Di ciò solo io mi dolgo che la legge chiuda o sembri chiudere irremissibilmente la porta dei gradi d'ufficiale effettivo a chiunque non ha le due condizioni iscritte nell'articolo 12.

Io desidererei sentire tali parole dal Ministero che confortassero qualsiasi militare facente parte della marina, che ne tenesse viva la speranza, e con essa lo ritenesse al corpo, e che a tutti dicesse: collo studio, col servire esattamente, coll'impraticarsi, coll'amare il Re e la patria potete aspirare ad ogni grado; la legge non vieta. Che loro ripetesse, confortandoli a ben servire, che se all'esercito di terra si dà molto di più, se si assicura nel medesimo, nell'esordire al primo grado d'ufficiale in qualsiasi arma, un terzo delle vacanze, a voi, marittimi, non si nega recisamente, totalmente un tale avanzamento, sia pure più rado e difficile, ma si accordano compensi di paga, di competenze, di tempi per conseguire il ritiro, e nella pensione di un grado superiore.

Tutti ravvisano una potente molla di governo, di di-

sciplina, di coraggio, di fedeltà, lo stimolo della passione che ispira, l'emulazione che desta o tien viva la credenza che il merito, in qualsiasi persona o condizione, migliorerà la propria sorte; io credo imprudenza politica l'estinguere, l'infievolire questo sentimento, il privarsi di questo incentivo a far bene.

Ai tempi nostri, fra noi, quali corrono sotto un Governo liberale, il quale ha fatto cotanto e cotanto speso per educare ed istruire la popolazione, anche meno agiata, applicare una esclusione sulla supposizione che non sia possibile di essere sufficientemente istruito, mi pare cosa contraria ai nostri principii e dimostrare di mal conoscere i progressi dell'epoca nostra nel popolo.

Io presento o ricordo alle vostre considerazioni l'esempio di quanto si fece fra noi nel passato Governo assoluto, e senza inconvenienti, anzi con sommo vantaggio, bensì in via d'eccezione rarissima; ora io dirò due parole su ciò che praticasi in Inghilterra ed in Francia.

Nella prima, in quella prima nazione del mondo per l'arte nautica, l'allievo, il *mid shipman*, dimora a bordo, in navigazione, ove riceve educazione, istruzione religiosa, letteraria, e scientifica, da pochi professori o persone imbarcate. Non tutti i candidati o allievi reggono a tale prova, e il risultato è al beneficio della bontà del personale dell'arma; in una parola l'Inghilterra si preoccupa soprattutto dell'attitudine fisica formandone quasi nell'allievo una nuova natura coll'acquisto delle abitudini alla vita di mare, ai suoi pericoli, alle sue privazioni, ai suoi mali, nei giovanotti aspiranti al grado d'uffiziale, mentre cura nei medesimi l'altro acquisto, senza lusso, di tutto il corredo della scienza necessaria.

Nella Francia, Napoleone I, con *arrêté* 17 agosto 1800, aveva fissato l'avanzamento al primo grado d'uffiziale della marina (*enseigne de vaisseau*), nella proporzione di 7 ottavi al concorso (d'esami), 1 ottavo alla scelta.

La Ristorazione, ossia il Governo borbonico, rinunciando ai principii antecedenti al 1789, quando i soli *nobili* potevano essere uffiziali della marina, si faceva altrimenti la proporzione con ordinanza 31 ottobre 1819, e ulteriormente con quella 19 ottobre 1825 così prescriveva:

« 1° Les premiers maitres des équipages de ligne pourront être proposés pour le grade d'enseigne de vaisseau lorsqu'ils auront satisfait à un examen sur la théorie et sur la pratique de la navigation..... comme suit.

(Segue la determinazione delle cose a sapersi per l'esame.)

« 2° Pourront être admis audit examen les premiers maitres âgés de 35 ans au plus..... etc.

« 4° S. M. se réserve d'élever au grade d'officier sur les propositions du ministre, ceux des premiers maitres d'équipage, qui se seront distingués par des actions d'éclat. Ils seront dispensés des conditions ci-dessus... »

La legge del 20 aprile 1832, articolo 5, così stabilisce:

« Nul ne pourra être lieutenant de frégate s'il n'a

servi sur les bâtiments de l'Etat pendant 2 ans au moins en qualité d'élève de première classe...

« Ou s'il n'a servi sur les bâtiments de l'Etat en qualité de premier maitre pendant deux ans au moins, et s'il n'a de plus satisfait à un examen dont le mode et les conditions seront déterminés par une ordonnance royale insérée au Bulletin des lois. »

Un'altra *ordonnance* dell'11 ottobre 1836 « accorde aux premiers maitres de manœuvre, de cannonage et de timonerie, aux capitaines d'armes de première classe, et à ceux provenant de la marine marchande comme officiers auxiliaires, de pouvoir avancer enseigne de vaisseau lorsqu'ils ont satisfait aux conditions prescrites. »

In fine, postasi in discussione nella celebre Commissione d'inchiesta sullo stato della marina francese del 1850 nominata dall'Assemblea costituente di Francia, Commissione di cui facevano parte, od in cui si sentivano i più riputati uomini per le specialità della marina, si emise il voto che 1/4 od 1/5 dei posti vacanti nel quadro degli uffiziali di vascello fosse dato agli *officiers mariniers des équipages de ligne*, ben inteso che riunissero condizioni d'idoneità al servizio ed a quel grado.

Dalle brevi precedenti mie parole è ovvio di arguire che io sono ben lungi di volere che i sott'uffiziali di bordo possano divenire uffiziali nel corpo dei reali equipaggi, come lo divengono quelli dell'esercito di terra, senza esami prescritti da legge, e per un terzo dei posti vacanti od a qualsiasi età. Io anzi ho sempre proposto che, anche per l'esercito di terra, nelle condizioni d'idoneità la capacità di studio fosse indispensabile e accertata.

Io so che anche nella marina mercantile nessuno può essere patrono o capitano senza che il Governo ne riconosca la capacità e la scienza coi dovuti esami.

Io solo rimprovero al testo dell'articolo 12 di non annunziare che gli esami a tal uopo a subirsi saranno indicati nel reale decreto, con regolamento relativo alla esecuzione della legge.

Io solo penso che coll'articolo 12, interpretato quali ne suonano le parole, la facoltà di avanzamento ad altri che agli allievi è una derisione.

Vi hanno fra le nazioni più riputate per la loro marina militare due principali metodi di educazione e di dottrina negli uffiziali: quello inglese, o l'americano, e quello francese; nel primo come già dissi poco prima, si vuole e si richiede moltissima pratica marinaresca, accoppiata alla sufficiente scienza; nell'altra moltissima scienza a sufficiente pratica. Noi, col nostro nuovo sistema, saremmo per andar più in là di questi ultimi.

Io capisco che in questa legge si escluda anche il caso di uomini benemeriti per azioni segnalate in guerra od in servizio: io capisco esservi un motivo per non imitar in ciò la Francia; ma che si creda che non possa esservi un uffiziale di marina buono e in cui il Governo possa fidare il servizio di quel grado anche in missioni all'estero quando adempia alle condizioni cui suole soddisfare l'aspirante della marina inglese militare, cioè

molta pratica del mare e studio, dimostrato da esami, ciò, dico, credo affatto eccessivo, ed è ciò che io spero non sia nell'intenzione del ministro, perchè nè cosa utile, nè giusta.

La supposizione che il ministro intenda con questa legge escludere assolutamente l'accesso nel corpo dello stato maggiore della marina ossia nell'ufficialità attiva della medesima qualsiasi bass'uffiziale, a meno che egli, o per giovinezza, o per estensione di studi, e numero, ed esito di esami si pareggi agli allievi del regio collegio, questa supposizione, dico, d'intenzione ministeriale, viene da chi la ammette giustificata da considerazioni di servizio: essi dicono essere ciò indispensabile affinché non sia il suo andamento compromesso. Io dirò che credo che con questa disposizione si pregiudica o compromette il medesimo sotto un altro rapporto, quello cioè del buono spirito, dello zelo e dell'attaccamento al proprio stato del personale inferiore tutto della marina.

Dirò di più, anzi ripeterò che non vogliamo ammettere alcuno senza esame, anzi senza esame sufficiente per assicurare la nautica capacità, con superiorità di merito di fatta navigazione, esami non solo di scienze, ma di lettere; esami che, se per lo addietro erano l'esigere l'impossibile, riescono possibili, come già dissi, ora che le scuole, tanto nei corpi, che nei comuni, che fra i privati, sono accessibili a tutti, ovunque: come succede in Francia.

Dirò in secondo luogo che il Governo od ogni capo ha la facoltà delle destinazioni di ogni individuo graduato, e può fare impiego di ciascuno secondo la sua capacità, e ciò a vantaggio del servizio al quale è sommamente utile averne nel maggior numero atti a qualsiasi ramo del servizio stesso.

Osservo in terzo luogo che ogni timore svanirà quando si osservi che la legge stessa accorda al Governo la scelta per l'avanzamento di grado in grado: e qui alla scelta si aggiunge un esame.

Colla facoltà accennata il Governo può lasciar indietro chi vuole.

Così avviene appunto nelle armi dotte, nelle quali dopo il 1815 fu aperta la porta all'onore di appartenere all'ufficialità anche a sott'ufficiali, nessuno di questi, che io sappia, fu lasciato arrivar, con titolo e posizione di attività, nei gradi di comando superiori. Quindi il grande spauracchio messo avanti del servizio svanì tutt'affatto. La scelta e le giubilazioni di ufficio fanno ragione a tutte le esigenze.

Dimostrato coll'esempio di altre nazioni e colle ragioni di servizio che non è assurdo l'invocare una disposizione meno esclusiva da ogni avanzamento nel corpo ai sott'ufficiali dei reali equipaggi ed ai capitani marittimi, credo poter soggiungere che io non posso persuadermi che il ministro che presentò e vinse la legge del 1853 per l'esercito abbia intenzione di far un passo retrogrado per la marina, quale io stimo sarebbe quello di applicare in senso letterale l'articolo 12, passo inconcepibile nel bel mezzo del secolo XIX, il quale confermò ed estese l'opera del precedente coll'abolire l'aristocrazia

di nascita per conquistare l'eguaglianza civile, e inaugurare la supremazia del merito ovunque e in chiunque si trovi, passo con cui si verrebbe ad inaugurare in parte l'aristocrazia dottrina.

Di ciò persuaso, lo ripeto, io mi contenterò di avere espressi questi miei voti, colla fiducia che il regolamento che il ministro farà per l'applicazione della legge, ne terrà conto nei limiti che permette il bene del servizio, e voterò per la legge qual è proposta.

Io ricordo alla Camera le difficoltà che hanno tutti i corpi di ritenere sotto le armi i sott'ufficiali più capaci e in generale il militare che ha finito la sua ferma. Io ricordo che per ritenervi è necessario presentare loro qualche vantaggio, e questo dovrà essere o con accrescere la paga e competenza loro, o coll'assicurare loro un onesto avvenire. Fra questi ultimi mezzi è efficace e possibile singolarmente in un popolo civile e d'indole militare, come il nostro, una prospettiva di cambiare stato coll'avanzamento meritato.

Prima però di terminare il mio dire, provo il bisogno di dichiarare che io esposi le precedenti critiche osservazioni, per amore di giustizia e del servizio militare marittimo, quale omaggio all'eguaglianza civile che è nello spirito del nostro Statuto. Ma lo stesso sentimento di imparzialità mi mette in dovere di soggiungere che io ho tuttora riconosciuto nel carattere e negli atti dei signori ufficiali, già allievi di marina, tali doti di socievole civiltà, di specchiata condotta, non che di capacità e di zelo infaticabile a non potersi desiderare maggiore.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Quantunque l'onorevole Quaglia non abbia formulato una proposta che si opponga all'adozione dell'articolo di cui prese a parlare, io mi reputo in dovere di fargli notare che egli sarebbe caduto in errore credendo (nell'impegno giustissimo che egli dimostra per la classe dei sott'ufficiali di marina, che certo è una classe meritevole d'ogni riguardo) che un sott'ufficiale al di là dei 25 anni non possa in nessun modo più aspirare, comunque si distingua per capacità o per azioni di valore, ai gradi superiori nella marineria all'infuori del grado di pilota.

È noto primieramente che i piloti corrispondono ai gradi rispettivi di sottotenente, di tenente e di capitano, i quali gradi sono tutti devoluti ai sott'ufficiali di marina.

Ma, oltre a ciò, se il deputato Quaglia avesse esaminato l'ultimo alinea dell'articolo 23, avrebbe veduto che la legge soddisfa precisamente allo scopo di cui si è tanto preoccupato. Infatti l'ultimo alinea dell'articolo 23 dice:

« I piloti di prima classe potranno concorrere per la nomina al grado di luogotenente di vascello sul numero di quelli promossi a scelta. »

Ciò vuol dire che un pilota, qualunque sia la sua età, può essere nominato luogotenente di vascello, se ha le cognizioni necessarie per essere innalzato a questo grado, e quindi proseguire.

Io sono persuaso che l'onorevole Quaglia non vorrà contestare l'importanza che hanno i comandanti di bastimento, poichè anche un luogotenente di vascello può comandare un bastimento. Se si richiedono le necessarie cognizioni nella marina mercantile, con molta maggior ragione si dovranno richiedere nella marina militare, nella quale gli ufficiali non devono soltanto comandare bastimenti, ma sovente sono incaricati di missioni importanti e diplomatiche, epperò devono essere capaci di disimpegnarle. Per esempio, è giunta adesso dalle Indie una fregata il cui comandante ebbe a trattare con eminenti funzionari esteri.

Abbiamo ora un vapore nel Danubio; e quel comandante ad ogni momento ha dei rapporti e colle autorità politiche, e colle Commissioni internazionali per la navigazione di quel fiume, e coi comandanti delle flottiglie di altre nazioni. È dunque necessario che il comandante di quel vapore abbia un'istruzione compiuta.

L'onorevole Quaglia osserva che vi può essere un individuo che, uscito dalla classe dei sott'ufficiali, ed avendo una grande capacità, si sia applicato agli studi ed abbia acquistata l'istruzione necessaria. Ebbene l'articolo 23 apre a quest'individuo l'adito alla carriera, cosicchè egli può anche divenire ammiraglio.

Sa l'onorevole preopinante che il presidente del Congresso permanente della marina militare, che è il primo ufficiale della nostra armata di mare, ha principiato la sua carriera come semplice marinaio, e questo gli fa molto onore. Siccome adunque sarà questo congresso medesimo che dovrà formulare il regolamento per l'applicazione di questa legge, è certo che l'ammiraglio non dimenticherà l'origine della sua brillante e meritata carriera.

**QUAGLIA.** Osservo al signor ministro che l'articolo 23 è esclusivamente applicabile ai piloti, mentre io voleva parlare in generale di tutti gli ufficiali dei reali equipaggi.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Ma passano tutti i piloti.

**QUAGLIA.** Allora io prendo atto della speranza che ci dà il signor ministro che nel regolamento si terrà conto di queste osservazioni, e che quell'ufficiale superiore che siede nel Congresso che deve formare il regolamento analogo troverà in se stesso e in alcuni colleghi di merito singolare l'esempio e la prova che anche fra i marinai, i quali non escono dalle scuole della regia marina, possono trovarsi individui capaci di quelle difficili missioni diplomatiche che l'onorevole ministro ha accennato oltre alle proprie marinaresche.

**PRESIDENTE.** Se nessuno più chiede la parola, metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato.)

« Art. 13. Nessuno potrà essere nominato sottotenente di vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello Stato in qualità di guardia-marina di prima classe per lo spazio di due anni almeno, e non avrà inoltre subito con successo l'esame voluto per gli ufficiali di tal grado.

« I capitani di prima classe della marina mercantile che fossero richiesti a servire sui bastimenti dello Stato, vi saranno ammessi nella qualità di sottotenenti di vascello (ausiliari), ma non potranno ottenere l'effettività di questo grado se non avranno servito per due anni almeno a bordo dei suddetti bastimenti nella qualità di sottotenenti di vascello ausiliari, e subito l'esame portato dall'alinea precedente. »

**TORNIELLI.** Vorrei solamente chiedere al signor ministro se l'anzianità verrà computata anche per quei due anni di servizio a bordo di un bastimento che avranno prestato i capitani della marina mercantile prima di ottenere l'effettività del grado di sottotenente di vascello.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Non comprendo l'obbiezione che mi rivolge l'onorevole preopinante.

**TORNIELLI.** Domando se questi due anni contano per l'anzianità.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** È naturale, perchè sono anni di servizio.

**TORNIELLI.** Ma siccome dice che non potranno ottenere il grado...

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Permetta un momento: in tutte le leggi di avanzamento militare nessuno può passare al grado superiore se non ha due anni di grado inferiore; ma è naturale che sono computati nell'anzianità.

**TORNIELLI.** Io ringrazio il signor ministro della spiegazione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. Nessuno potrà essere nominato luogotenente di vascello se non avrà servito per due anni in qualità di sottotenente di vascello a bordo dei bastimenti dello Stato, e subito inoltre con successo il prescritto esame. »

(È approvato.)

« Art. 15. Nessuno potrà essere nominato capitano di corvetta se non avrà servito almeno quattro anni nel grado di luogotenente di vascello, due dei quali imbarcato, ivi inclusi sei mesi come ufficiale incaricato del dettaglio a bordo di una fregata o corvetta. »

(È approvato.)

« Art. 16. Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di fregata se non avrà servito almeno tre anni come capitano di corvetta, diciotto mesi dei quali imbarcato a bordo d'uno dei bastimenti dello Stato. »

**BIANCHERI.** Desidererei di avere una spiegazione dal signor ministro della marina.

Questo articolo stabilisce che nessuno potrà essere promosso al grado di capitano, ecc., se non è stato imbarcato almeno due anni sopra un bastimento dello Stato.

Sebbene questo articolo sia per un lato assai lodevole, tuttavia parmi potersi prestare ad una interpretazione che può essere assai viziosa. Se si richiede indispensabilmente che l'ufficiale di marina per ottenere quel grado debba avere un dato tempo di imbarcazione effet-

tiva, ne viene la conseguenza che il promuovere questo ufficiale ad un grado superiore dipende costantemente dalla volontà del signor ministro. Supponiamo che il signor ministro non voglia concedere la promozione, ed abbia ragioni per non darla; che farà egli? Non ha altro a fare che rifiutare a quest'ufficiale di essere imbarcato sopra un bastimento; del che, non potendo questi richiamarsi, dovrà sottomettersi, non alla volontà reale, effettiva, cioè motivata su ragioni valide, ma solo ad una specie, non dirò d'inimicizia, ma di uggia che il signor ministro abbia contratta verso quell'ufficiale.

A me pare che questa condizione di cose dovrebbe essere ristretta, o altrimenti sarebbe il caso d'introdurre una disposizione per cui si venga ad impedire l'arbitrio del signor ministro. Bisogna assolutamente limitare questa facoltà in modo che il signor ministro sia astretto a facilitare l'imbarco, o non lo possa rifiutare quando la domanda dell'ufficiale coincida appunto per avere l'imbarcazione necessaria onde ottenere il grado.

Se il signor ministro non ha ragioni valevoli da opporre (e veramente non ne veggio alcuna), non posso a meno di proporre che l'ufficiale sia abilitato ad avere la permissione d'imbarco.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Io confesso sinceramente che non aveva pensato che un ministro potesse essere così capriccioso come lo suppone l'onorevole Biancheri. (*Si ride*) Egli volle chiamare l'atto che ci veniva rappresentando come possibile un capriccio, ma io lo chiamerò francamente un'ingiustizia; ed un ministro ingiusto non può durare in un paese retto a costituzione. Quindi credo che la sua supposizione non regga. E, ben lo sa l'onorevole Biancheri, che è così pronto ad appoggiare le petizioni, se venisse alla Camera una petizione di tal genere, ognuno può pensare che quel povero ministro il quale avesse commesso una simile ingiustizia la scontrerebbe ed a ragione.

Io mantengo però quest'articolo, perchè esso è stato precisamente formulato dal Congresso onde evitare un abuso che potrebbe facilmente succedere, e che è di ben altra gravità che non sia quello segnalato dall'onorevole Biancheri, che cioè un ufficiale faccia carriera senza aver navigato.

Nel nostro paese in proporzione degli altri si naviga molto di più, perchè il numero degli ufficiali è più ristretto; ciò non ostante si son veduti anche nella nostra marina ufficiali percorrere una carriera assai rapida senza aver molto navigato.

Questa disposizione adunque non è stata messa nella legge nello scopo di poter promuovere capricciosamente or l'uno or l'altro, ma per antivenire che si dia un avanzamento ad un ufficiale il quale se ne stia comodamente a terra, mentre gli altri corrono i pericoli ed i disagi della navigazione.

**BIANCHERI.** Io fo plauso al sentimento manifestato dal ministro della marina, che non dovrebbero esservi ministri ingiusti; ma però, siccome gli uomini sono

sempre uomini anche quando sono ministri, può accadere qualche volta che si facciano ingiustizie.

Certamente, finchè vi sarà il ministro La Marmora, saremo al riparo da questo pericolo; ma egli può cessare di esserlo; epperò io non credo che colla sua dichiarazione si possa ritenere che egli abbia completamente distrutto la mia obbiezione.

Quest'articolo ha, come ho già detto, un lato buono; ed io mi affrettai a dire che c'era il lato assai buono in quest'articolo, che era quello d'impedire che un ufficiale il quale fosse rimasto nello stato maggiore, o tutto al più ad occuparsi nell'ufficio, potesse pervenire ai gradi superiori, e prendere il passo a quelli che avrebbero affrontati i pericoli e sopportato un servizio assai gravoso; e questo lato buono lo riconosco ancora una volta; ma ciò non distrugge assolutamente l'altro lato, che considero pernicioso, vale a dire l'arbitrio che ha il ministro d'impedire l'avanzamento ad un ufficiale, non permettendogli d'imbarcarsi.

Se adunque si può trovar modo che per una parte ci sia la guarentigia di capacità nell'ufficiale, e per altra parte egli sia al riparo dall'arbitrio del signor ministro, certo è che questo partito deve essere di preferenza accettato dalla Camera. Ciò mi riconduce adunque alla mia proposizione, che converrebbe aggiungere a questo articolo una parte, la quale dicesse:

« Tuttavia il signor ministro non potrà rifiutare allo ufficiale di mare di essere imbarcato onde avere i 18 mesi di navigazione. »

Il signor ministro non può dolersi di questa disposizione, perchè le considerazioni che egli ha poste innanzi e che furono accolte dal Consiglio permanente di marina non sono per nulla distrutte e rimangono in tutta la loro efficacia, perchè la condizione della navigazione si ottiene, e per altra parte sarà pur anche vero che l'ufficiale non si troverà in balia, riguardo al suo avanzamento, del capriccio o dell'ingiustizia del signor ministro.

Quindi io prego la Camera perchè in quest'articolo voglia aggiungere le seguenti parole:

« Tuttavia, sulla domanda dell'ufficiale al quale spetterà la promozione, non potrà il ministro di marina rifiutare l'imbarco sopra un bastimento dello Stato, onde possa avere i 18 mesi di navigazione. »

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Io non posso accettare in nessun modo l'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri.

Primieramente non posso ammettere che io sia capace di fare un'ingiustizia...

**BIANCHERI.** Non ho voluto dir questo.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Non posso ammettere che un ministro voglia commettere un'ingiustizia così solenne, come suppone il deputato Biancheri. Non posso poi accettare il suo emendamento perchè potrebbe essere causa di indisciplina.

Suppongasi che vi sia un bastimento da armare; il comandante della marina fa la proposta per l'armamento, si nomina un comandante, un luogotenente e via

dicendo; s'immagini ora che sorga un tale che dica: io io voglio essere imbarcato perchè ne ho il diritto; ove quest'emendamento fosse introdotto nella legge, egli potrebbe farlo, ed il ministro sarebbe nell'impossibilità di dargli un rifiuto. Io faccio appello a tutti quelli che conoscono la disciplina, affinchè dicano se una tal cosa sia ammissibile, se il *voglio* per parte d'un inferiore sia conciliabile colla disciplina dell'armata sia di terra che di mare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

**BIANCHERI.** La mia proposta sarebbe così formolata:

« Il ministro di marina non potrà rifiutare all'ufficiale di marina di rimbarcarlo sopra un bastimento dello Stato onde possa ottenere i diciotto mesi di navigazione. »

In questo modo io ripeto che la condizione essenziale per cui si vuole, ed a ragione, che l'ufficiale non sia promosso se non ha i diciotto mesi di navigazione, è ottenuta; la capacità che si vuole supporre nell'ufficiale la si ha, perchè i diciotto mesi di navigazione furono fatti.

Per altra parte, si è tolto l'inconveniente di lasciare ciò in balia del ministro della marineria, al quale, se non piace di promuovere alcuno, non ha altro a fare se non a rifiutargli l'imbarco sopra un bastimento dello Stato.

Io non pongo in dubbio la giustizia del signor ministro, anzi io riconosco che in tutti gli atti della sua amministrazione egli è stato costantemente mosso dai sentimenti di giustizia; ma ancorchè egli sia guidato da buone intenzioni, tuttavia non sempre queste possono avere la loro piena esecuzione; non tutti gli uomini si assomigliano. Si tratta, o signori, di dare agli ufficiali della marineria una guarentigia per la loro carriera, e la domanda mi pare giusta ed opportuna.

**MICHELINI A., relatore.** Agli inconvenienti accennati dall'onorevole ministro, ove venisse accettato quest'emendamento che il signor ministro chiamò micidiale per la disciplina militare, io ne aggiungo due altri: che cioè l'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri non potrebbe trovare luogo nella nostra marina (le cui disposizioni a questo riguardo sono eguali a quelle della marina francese), poichè nella nostra marina, essendo ristrettissimo il numero degli ufficiali, il ministro e lo ammiraglio si trovano sempre in grado di doverli imbarcare, rari essendo i casi in cui un ufficiale faccia lungo soggiorno a terra.

Io pertanto non vedo il timore accennato dall'onorevole Biancheri.

Io noto che non tutti gli ufficiali sono atti ad essere imbarcati sopra un dato legno; ve ne sono di quelli che possono essere imbarcati piuttosto sopra un bastimento che sopra un altro; ve ne sono di quelli che per qualche specialità possono imbarcarsi più utilmente sopra un bastimento che sopra un altro.

Dunque a nome della Commissione debbo respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri per le ragioni che ho alla Camera esposte.

**BIANCHERI.** L'onorevole relatore, per opporsi al mio emendamento, mise in campo una duplice considerazione:

Che, essendo ristretto assai di personale lo stato maggiore della marina, non potrebbe avverarsi l'inconveniente da me preso in mira e ciò perchè v'hanno pochi ufficiali ed esistono all'incontro molti bastimenti. Questa osservazione non distrugge punto il pericolo da me accennato, perchè il novero dei membri dello stato maggiore della nostra marineria essendo in ora affatto anormale, dovrà quanto prima essere aumentato, e se il ministro venisse nel proposito di non imbarcare un ufficiale, benché siano numerosi i bastimenti, non lo imbarca, ed ecco un'ingiustizia tutta a danno dell'ufficiale.

Che poi non tutti gli ufficiali possano essere imbarcati su tutti i bastimenti, non toglie che il ministro non li destini a quella nave per cui crede un ufficiale più atto; e rimarrà sempre la condizione *sine qua non* che un ufficiale non possa avanzare di grado perchè non gli siano concessi i mezzi di fare i suoi 18 mesi di navigazione sopra una nave dello Stato, come prescrive questo articolo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta Biancheri...

**MONTICELLI.** Farò un'osservazione e una domanda sola all'onorevole proponente, cioè se questa proposta è solo relativa all'articolo 16 o se è provvisione generale da adottarsi per tutti gli ufficiali di marina di ogni grado, per cui è prescritta la navigazione per un determinato tempo in mare.

Se la proposta non è relativa che all'articolo 16, io la crederei divenuta inutile nel caso che la Camera accettasse l'articolo 25, secondo il quale tutti i capitani di fregata e di vascello od ufficiali generali sono nominati a scelta del Governo.

Quando anche coll'emendamento Biancheri si stabilisse che un capitano di corvetta, a mo' d'esempio, facesse 18 mesi di navigazione, anche quando il ministro non lo volesse, essendo nominato il capitano di fregata a scelta, malgrado avesse diciotto mesi di servizio, potrebbe sempre essere lasciato indietro.

Io credo quindi che si dovrebbe o fare di questa questione una disposizione generale, e quindi redigere un articolo a parte, o studiar meglio la cosa, perchè a me pare che questo emendamento, se è relativo soltanto all'articolo 16, riesce perfettamente inutile quando si approvi l'articolo 25.

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se l'emendamento proposto dal deputato Biancheri è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Biancheri ha la parola.

**BIANCHERI.** Veramente, quando io accennai alla mia proposta, dissi che essa si riferiva, non solamente all'articolo 16, ma a tutti gli altri articoli, in quanto che, trattandosi di ufficiali superiori, la loro condizione deve essere, direi così, pareggiata: ora un ufficiale si troverebbe in peggior condizione quando non gli fosse concesso di fare i diciotto mesi di navigazione che sono prescritti dalla legge per il suo avanzamento,

Tuttavia confesso che l'osservazione dell'onorevole Monticelli ha il suo lato giusto. Egli vorrebbe che la mia proposizione fosse generalizzata a tutti gli ufficiali: io per me non mi vi oppongo; ma quale è la mia intenzione nel proporre il mio emendamento? È questa: che siccome è condizione indispensabile per l'avanzamento l'aver diciotto mesi di navigazione, gli ufficiali possono adempiere a questa condizione tuttavolta che ne facciano domanda; ed io faccio questa proposta acciò che questa condizione indispensabile per l'avanzamento non dipenda dalla volontà del ministro.

Se la mia proposta ha tratto all'articolo 16, ciò proviene da che giunsi in quest'Aula quando la discussione era già avanzata; ma se la Camera vuole generalizzarla a tutti gli ufficiali, io non mi vi oppongo; e se l'onorevole Monticelli è di questo avviso, avrà il mio appoggio. In ogni caso però io la vorrei sempre come indispensabile per gli ufficiali a cui si fa cenno nell'articolo 16, poichè, se non possono adempiere alla condizione prescritta dalla legge, cioè di avere 18 mesi di navigazione, non potranno mai raggiungere quel grado a cui avrebbero ragione.

Se la Camera crede bene che questa proposizione possa essere generalizzata, e quindi mandata alla Commissione perchè la applichi nel progetto...

*Voci dal banco della Commissione.* No! no!

**BIANCHERI...** io vi aderirei ben volentieri.

**CAVOU**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Io voglio solamente osservare alla Camera che se l'emendamento dell'onorevole Biancheri venisse adottato, non vi sarebbe più marina militare perchè non vi sarebbe più disciplina. Quando un ufficiale avesse diritto di dire al ministro: « Io intendo che m'imbarchiate a quel dato giorno, » la disciplina sarebbe annientata, e per conseguenza non vi sarebbe più marina.

Io considero l'adozione dell'emendamento del deputato Biancheri come la distruzione radicale della nostra marina, epperò supplico la Camera a rigettarlo, se l'onorevole Biancheri non preferisce di ritirarlo.

**MICHELINI A.**, relatore. Soggiungerò un'osservazione a quanto ha detto il signor presidente del Consiglio sull'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri. Questa sua proposta in ogni caso non dovrebbe essere oggetto di un articolo di legge. Egli è nel regolamento che sta per farsi dal ministro che si potrà forse indicare il turno a cui dovranno uniformarsi gli ufficiali per esser imbarcati. Io credo che questo è tutto quello che la Camera possa pretendere in proposito, e che adempie nello stesso tempo al desiderio dell'onorevole Biancheri.

**BIANCHERI.** Domando la parola.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Io antivedo già quello che vuol dire l'onorevole Biancheri, quindi dichiaro subito che non posso prendere l'impegno di cui ha parlato l'onorevole Michelini. Egli vorrebbe che nel regolamento si stabilisse che le destinazioni alle campagne di mare si faranno per turno, per quanto è

possibile. Ma chiunque abbia un'idea di ciò che si richiede per equipaggiare un bastimento e quanto sia difficile il combinare diversi ufficiali che fra tutti compolino un buon servizio, troverà già questo compito abbastanza difficile, perchè non si debbano ancora legare in questo modo le mani al comandante della marina, il quale poi darebbe la colpa alla legge se un bastimento venisse ad investire.

Una volta era di moda il dire che i nostri bastimenti investivano spesso, il che fortunatamente non era poi vero. Ora, bisogna dirlo, la nostra marina la lasciano tranquilla, massime dopo la guerra d'Oriente, nella quale si vide che essa sapeva navigare per lo meno quanto le altre, perchè si parlò d'investimenti di tutte le altre nazioni, di nessuno della nostra: questa è una giustizia che le si deve rendere. Ma se mai, posto il servizio a turno, capitasse un investimento, io sono certo che il capitano mi direbbe: è la legge che ha torto, io ho messo gli ufficiali secondo la legge, mi rincresce per il bastimento, ma è la legge che lo manda a picco. (*Si ride*)

Coloro i quali vogliono queste conseguenze non hanno che da votare l'emendamento dell'onorevole Biancheri, ed io metterò gli investimenti sul loro conto. (*Nuova ilarità*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Biancheri, la quale è così concepita:

« Il ministro di marina non potrà rifiutare all'ufficiale di imbarcarlo su di un bastimento dello Stato perchè possa ottenere i diciotto mesi di navigazione. »

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 16.

(È approvato, e sono indi approvati senza discussione i seguenti cinque articoli:)

« Art. 17. Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di vascello se non avrà servito due anni almeno come capitano di fregata, uno dei quali imbarcato nella qualità di comandante di un bastimento dello Stato, e, se non conterà quattro anni di comando, a partire dal grado di luogotenente di vascello.

« Art. 18. Nessuno potrà essere promosso a grado superiore a quello di capitano di vascello, se non avrà servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

« Art. 19. Il capo di stato maggiore di un'armata navale, squadra o divisione, sarà considerato come in comando per la promozione al grado superiore.

« Art. 20. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro e quello di servizio a bordo sarà ridotto di metà in tempo di guerra.

« Art. 21. Non potrà essere derogato alle condizioni di tempo e di servizio a bordo, prescritte dagli articoli precedenti se non:

« 1° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno;

« 2° Per impossibilità di provvedere altrimenti i posti vacanti in presenza al nemico.

« Titolo II. *Del modo in cui ha luogo l'avanzamento.*



— Art. 22. L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello avrà luogo per concorso di esami.

« Saranno chiamati a siffatto esame i guardia-marina di prima classe che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'articolo 13 della presente legge.

« I sottotenenti di vascello ausiliari in attività di servizio, i quali avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal secondo alinea dell'articolo medesimo, saranno ammessi a concorrervi per conseguire l'effettività di tale grado. »

**CAVOUR G.** Nel seno della Commissione fu fatta un'osservazione in favore delle guardie-marine di prima classe. Sebbene quest'avvertenza abbia già dato luogo ad alcuni schiarimenti somministrati dal Ministero alla Commissione stessa, credo sia bene che vi siano anche maggiori spiegazioni date pubblicamente dalla bocca dello stesso ministro, perchè così le parole proferite in questo recinto acquistano maggiore importanza e vincolano più efficacemente il futuro.

La mia osservazione cade sulla prima parte dell'articolo. La Commissione approva che i guardia-marina, i quali sono al principio della loro carriera, per arrivare al grado superiore, che corrisponde a quello di tenente nell'esercito di terra, debbano subire un esame di concorso, al quale si presentino tutti i giovani dello stesso corso, cosicchè quelli che avranno maggiori studi passino i primi ed acquistino così l'anzianità sopra i loro compagni meno istruiti. Ma, se non vi sono altri esami se non se esami di concorso, si andrà incontro ad un altro inconveniente.

Bisogna infatti distinguere un esame d'idoneità da un esame di concorso. Che i guardia-marina non possano passare al grado di sottotenente di vascello senza aver subito l'esame d'idoneità, questo è naturale; ma che non debbano mai passare se non per concorso, ciò può arrecare a taluni un grande sconcio.

Supponiamo un giovane fornito di tutte le qualità di buon militare, onoratezza e coraggio, e che abbia un'istruzione sufficiente per l'idoneità; ma supponiamo ancora che gli accada, parecchi anni di seguito, di essere vinto al concorso da altri allievi meno anziani, ma che hanno un po' più di dottrina di lui. Per il primo, secondo e terzo anno si compatisce e si dice: è un giovane che non ha studiato abbastanza; però egli studierà meglio in seguito. Ma, se egli è poi vinto nei concorsi per quattro o cinque anni di seguito, e, se si vede poi comandato da giovani che erano ancora allievi della scuola, mentre egli aveva già le spalline, la sua posizione nel corpo della marina non sarebbe più accettabile.

Per conseguenza converrebbe spiegare questa parola *concorso* in guisa che questi concorsi servissero a fissare l'anzianità fra gli allievi dello stesso corso, senza rompere, direi così, il collo a giovani idonei e distinti, che però non hanno quel talento superiore da vincere il concorso.

Ecco le osservazioni che io credetti necessarie. A tale uopo si può provvedere con disposizioni regolamentarie, secondo il voto stato espresso nella Commissione.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. La questione sollevata dal deputato Cavour mi fa credere che il Congresso della marina, alla cui redazione io ho aderito, non abbia neppure supposto che uno, per passare da guardia-marina, che vuol dire sottotenente, a sottotenente di vascello, che vuol dire tenente, possa trovarsi in concorso con individui di altri corsi.

Si tratta di stabilire l'anzianità fra individui di uno stesso corso, come si pratica nell'artiglieria e nel genio; però, ad ogni buon fine, la cosa può spiegarsi meglio nel regolamento.

**CAVOUR G.** Ringrazio il signor ministro di queste spiegazioni date in pubblico, le quali faranno cessare alcune inquietudini che si erano manifestate riguardo allo stato dei guardia-marina.

E dirò anzi a questo proposito che fu mandata alla Commissione una memoria, nella quale alcuni guardia-marina domandavano miglioramenti di stipendi; ma la vostra Commissione non ha creduto di poter occuparsene, giacchè questa è questione di bilancio e non di legge di avanzamento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 22.

(La Camera approva.)

« Art. 23. I luogotenenti di vascello saranno nominati fra i sottotenenti di vascello.

« In tempo di pace due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

« In tempo di guerra, metà per anzianità e metà a scelta.

« I piloti di prima classe potranno concorrere per la nomina al grado di luogotenente di vascello sul numero di quelli promossi a scelta. »

(La Camera approva.)

« Art. 24. I capitani di corvetta saranno nominati fra i luogotenenti di vascello di prima classe, metà per anzianità e metà a scelta in tempo di pace; tutti a scelta in tempo di guerra. »

**DE SONNAZ.** Se v'ha chi più di qualunque, come già dicevano alcuni dei miei onorevoli colleghi, non ami che si appoggi tratto tratto ad esempi e modelli tolti all'estero le cose che qui trattiamo a pro del nostro paese, credo esser io; pure, essendo ora qui discorso di cose di marineria, credo più d'ogni altro valevole l'esempio dell'Inghilterra. Ora, dico, in Inghilterra adesso ancora non v'ha avanzamento a scelta negli alti gradi della marina. Di cose di marina non ne so che quello che intesi, essendo stata da ciò aliena la mia carriera, e quel che più udii di marina si fu di quella d'Inghilterra; ivi il comandante di una nave dello Stato ha potere di vita e di morte su chiunque tiene a bordo; non so se il nostro Codice di marina abbia simile disposizione, ma di certo un gran potere lo deve avere, ed anzi in certi casi credo lo abbia affatto uguale; ora, dico, sembra che, se quello che ieri aveva diritto di morte sopra un tale, se da capo ha per avanzamento a diventare subordinato di quello, ciò non può a meno di andare soggetto a gravi inconvenienti; pertanto, a vece degli articoli 24 e 25 del progetto, propongo si disponga

che, per chiunque fu al comando di una nave della reale marina, non abbia mai luogo, se non per fatto distintissimo, altramente che ad anzianità l'avanzamento.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Per provare quanto sia in errore l'onorevole Di Sonnaz, citerò un solo esempio.

Io venni dalla Crimea sopra un bastimento inglese; chi lo comandava aveva 24 o 25 anni di servizio ed era luogotenente di vascello soltanto; fra i passeggeri, come era io, che si trovavano a caso su quel legno, eravi un capitano di vascello che aveva circa dieci anni di servizio. Ciò mi fece molto senso, e chiesi ad alcuni come era la cosa; si stringevano nelle spalle e mi rispondevano: ci siamo avvezzi (*Ilarità*); però, procedendosi a scelta, quantunque talvolta vi prevalesses la protezione, la marina aveva il vantaggio d'avere sempre dei capitani di vascello molto giovani. Il fatto sta che quello che aveva venticinque anni di servizio e non era che luogotenente non pareva molto soddisfatto di queste spiegazioni.

Arrecai questo fatto solamente per chiarire quanto sia erroneo l'esempio citato dal deputato Di Sonnaz. Da noi si procede a scelta, ma vi è una garanzia, vi saranno dei regolamenti, tutte le proposte fatte al ministro sono guarentite da molte firme, la scelta quindi non si fa a capriccio. Del resto, lo ripeto ancora, qualunque volta la Camera vorrà chiedere delle spiegazioni a questo riguardo, il ministro non si rifiuterà di darle.

**DE SONNAZ**. Veramente le mie informazioni a questo riguardo le tengo dagli anni passati; non sono più giovane, e le cose nuove non le conosco a fondo; so però che Nelson, quando batteva la flotta francese in molti luoghi, non era che vice-ammiraglio, e non potè ottenere il grado di ammiraglio che molti anni dopo.

Del resto, ripeto, non sono affatto al corrente delle innovazioni state forse introdotte.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. È verissimo: da capitano di vascello in su sono nominati per anzianità, anzi fin troppo, talmente che vi è poi l'inconveniente che, se dopo una lunga pace succede una guerra, si trova una gran quantità di ammiragli che sono molto ben pagati e inoperosi, perchè ve ne ha un piccolo numero ancora capace di tenere il mare.

Ciò posto, io non credo che quello sia un buon sistema, giacchè certamente riuscirebbe di molto aggravio per il bilancio.

Se non isbaglio, durante l'ultima guerra, erano circa 300 gli ammiragli che avevano lo stipendio stabilito pel loro grado, mentre con tutte le flotte in mare ve ne erano imbarcati solo diciotto o venti.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'articolo 24.

(È approvato, e sono indi approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 25. I capitani di fregata, i capitani di vascello e gli ufficiali generali saranno nominati a scelta fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore. »

« Titolo III. — Sezione prima. *Norme per l'avanzamento della bassa forza e degli ufficiali applicati ai servizi speciali della regia marina.* — Art. 26. I sott'ufficiali cannonieri saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori, purchè abbiano subiti gli esami prescritti e contino quelli del grado di sergente sei mesi, e gli altri del grado superiore diciotto mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato.

« Art. 27. L'avanzamento a gradi nella maestranza e nei meccanici avrà luogo a seconda dell'abilità e giusta le norme che saranno determinate per decreto reale.

« Art. 28. Gli allievi di maggioranza dovranno avere l'età di diciotto anni compiuti e contare un anno di servizio nel grado inferiore.

« I sott'ufficiali di maggioranza dovranno aver servito per due anni almeno come allievi di maggioranza.

« Si gli uni che gli altri dovranno far prova della loro capacità mediante esperimenti di esami.

« Gli allievi e sott'ufficiali di maggioranza potranno essere tratti dagli altri corpi e dalle amministrazioni della marina, purchè abbiano il servizio come sopra richiesto e subiscano il prescritto esame.

« Art. 29. I sottotenenti nei servizi speciali della marina saranno tratti dai sott'ufficiali dei corpi della medesima in attività di servizio che abbiano due anni almeno di grado e constino idonei al servizio stesso.

« L'avanzamento ai gradi successivi sarà regolato secondo è stabilito per gli ufficiali del regio esercito dalla legge 13 novembre 1853, titolo I.

« Art. 30. Gli ufficiali di maggioranza potranno anche essere tratti dagli ufficiali amministrativi della marina, purchè contino due anni di servizio nel proprio grado e sieno riconosciuti idonei.

« Sezione seconda. *Norme speciali per l'avanzamento nel battaglione real navi.* — Art. 31. Le condizioni per l'avanzamento nei diversi gradi del battaglione real navi, compresi quelli della bassa forza, saranno quelle stabilite dal titolo I della legge 13 novembre 1853.

« Il modo con cui avrà luogo l'avanzamento medesimo è stabilito dai seguenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

« Art. 32. I sottotenenti saranno tratti dai guardiamarina di seconda classe, i quali preferissero far parte di questo corpo, anzichè del corpo reale equipaggi; e dai sott'ufficiali aventi non meno di due anni di grado nei corpi della real marina.

« Art. 33. L'avanzamento al grado di luogotenente avrà luogo fra i sottotenenti del corpo per quattro quinti secondo l'ordine di anzianità, e per un quinto a scelta in tempo di pace, un terzo a scelta, e due terzi per anzianità in tempo di guerra.

« Art. 34. L'avanzamento al grado di capitano sarà devoluto ai luogotenenti del corpo nella proporzione di due terzi per anzianità, ed un terzo a scelta in tempo di pace, e metà a scelta in tempo di guerra.

« Art. 35. Gli ufficiali dei gradi superiori potranno essere scelti fra i capitani dello stesso corpo.

« Art. 36. L'anzianità degli ufficiali superiori del bat-

taglione real navi correrà con quella dell'esercito di terra, al quale potranno far passaggio, e viceversa. »

« Art. 37. Saranno parimente applicate al battaglione medesimo le disposizioni generali prescritte per l'esercito di terra al titolo III della legge suddetta 13 novembre 1853.

« Sezione terza. *Servizio sedentario*. — Art. 38. Appartengono al servizio sedentario quanto all'avanzamento:

« 1° Lo stato maggiore dei porti;

« 2° Gli ufficiali comandanti locali fuori del quadro di attività.

« Art. 39. Al comando dei porti di prima, seconda e terza classe saranno chiamati ufficiali superiori dello stato maggiore della regia marina.

« Art. 40. Al comando dei porti di quarta classe ed alle cariche di luogotenente dei porti saranno chiamati gli ufficiali subalterni, e in mancanza di questi, i sott'ufficiali, con che si gli uni che gli altri abbiano almeno quindici anni di servizio.

« Art. 41. I capitani e luogotenenti dei porti potranno essere destinati ad un posto e promossi ad un grado superiore nel personale dei porti, quando contino otto anni di servizio nello stesso posto e grado.

« Art. 42. A comandanti locali fuori quadro d'attività saranno chiamati gli ufficiali superiori dei corpi della regia marina.

« Potranno anche essere nominati a tali impieghi i luogotenenti di vascello ed i capitani degli altri corpi della marina, i quali contino venti anni compiuti di servizio, compresi sei anni di grado.

« Art. 43. Gli ufficiali in servizio sedentario delle piazze bloccate saranno, durante questo tempo, considerati come in assediato o servizio attivo.

« Titolo IV. *Disposizioni generali*. — Art. 44. La anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, e a parità di data da quella del grado inferiore.

« Art. 45. Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto:

« 1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per l'effetto di una sentenza o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale;

« 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna;

« 3° Il tempo scorso in servizio sedentario, salvo il caso previsto dall'articolo 43, secondo alinea;

« 4° Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa.

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in detta categoria, in virtù della legge sullo stato degli ufficiali o del regio decreto del 23 luglio 1849, è computato per l'anzianità sì e come è determinato dalla detta legge.

« Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da ufficiali, collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato

siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora vigenti.

« Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera. »

**CAVOUR G.** La Commissione ha fatto di questo articolo 45 l'oggetto di lunga discussione, ed all'unanimità adottò la risoluzione che si legge nella sua relazione stampata, quella cioè di invitare il signor ministro a studiare una questione che ci sembrò gravissima, e che si riproduce tanto nella marineria che nell'esercito di terra.

Un ufficiale il quale per gravi ragioni di famiglia o di interesse è costretto a chiedere di essere posto in aspettativa per un dato tempo, come sarebbe di un anno, se rientrando nel corpo trova che gli sono passati avanti vari altri suoi colleghi meno di lui anziani, e che non avevano maggior merito, resta in una posizione difficile e in certo modo umiliante. Si sa che nell'esercito molti uffiziali hanno per questo solo motivo lasciato interamente il servizio.

La Commissione non ha creduto suo mandato di occuparsi dell'esercito di terra; ma, siccome l'accennato inconveniente poteva presentarsi anche nell'armata, emise il voto che la questione si studiasse a fondo, ed io desidererei promuovere dal signor ministro una di quelle dichiarazioni che fanno sempre un grande effetto nei suoi dipendenti, ed ispirano loro molta confidenza.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Se io non aderisco all'istanza dell'onorevole Di Cavour, di studiare la questione, è appunto perchè l'ho già molto studiata, e di più l'ho fatta studiare dal Congresso permanente della guerra.

Questa norma, che il tempo corso in aspettativa non sia computato per l'anzianità, è stata introdotta da un mio antecessore nel 1849, appunto per correggere un abuso gravissimo. Alcuni ufficiali domandavano dei permessi chi per un motivo, chi per un altro, ed era assai duro per quelli che rimanevano al servizio il vedere altri starsene per due o tre mesi a casa, e intanto far carriera senza perdere l'anzianità. E questo inconveniente era tanto sentito, che si dovette stabilire la norma che il tempo trascorso in aspettativa non sia valutato per la anzianità.

In quanto poi al modo di calcolare il tempo trascorso in aspettativa, quelli stessi che avevano fissata quella norma si attennero alla legge dello stato degli ufficiali francesi, ma non credevano che questa avesse quella portata.

Siffatta questione fu presa ad esame dal Congresso della guerra, il quale propose anche di introdurre una modificazione.

Allora io mi rivolsi al Governo francese onde avere una spiegazione sul modo in cui si applicava quella parte di legge, e mi furono date le più ampie spiegazioni, provandomi che, anche per l'armata francese, non c'è altro modo di calcolare il tempo passato in aspettativa che quello praticato da noi.

Nè creda l'onorevole Di Cavour che gli effetti sieno

così terribili; perchè non si tratta già di permessi di soli mesi, poichè allora non si perde l'anzianità, si tratta solo quando l'ufficiale cessa temporariamente dal servizio per fatto proprio. Ora non è egli giusto che coloro i quali fanno il servizio abbiano un compenso?

Si osservi poi che per quei casi speciali (che forse son quelli i quali indussero l'onorevole Di Cavour a prendere la parola a questo proposito) in cui uno ha veramente grande bisogno di allontanarsi per propri affari, e che poi, arrivato, compensa la sua assenza con maggiori servizi e raddoppiamento di zelo e di presenza, vi è sempre il correttivo della scelta per rimediare al grave danno che avesse sofferto.

E di questo mezzo mi son valso talvolta nelle mie proposte e particolarmente per quelli che avevano presa l'aspettativa quando non conoscevano ancora tutte le conseguenze della legge.

Vi furono di tali che realmente si sono trovati addietro in modo straordinario, e soprattutto quelli che nel 1848 e 1849 credevano anche fare un vantaggio al Governo chiedendo l'aspettativa, perchè avevamo un numero stragrande di ufficiali.

Dunque si può apportare un rimedio a tale riguardo, ma non si può ammettere il principio che si debbano rimettere alla loro anzianità.

**D'ALBERTI.** Se il signor ministro mi permette, farò una osservazione.

È giusto che gli ufficiali che sono posti in aspettativa abbiano la perdita della paga ed anche dell'anzianità, che siano, per così dire, morti; ma quando ritornano, mi pare che non debbano poi restare tanto addietro.

Io vorrei che si facesse in modo che tutti soffrissero egualmente, ed è per questo che ho proposto d'invitare il signor ministro a procurare di far sì che il danno fosse per tutti eguale, onde non arrivi il caso che uno vada in aspettativa e se ne ritorni senza aver perduto niente, ed un altro invece abbia da essere messo alla coda.

Quello che io aveva proposto nella Commissione, sarebbe che l'ufficiale che è posto in aspettativa o per malattia non incontrata per servizio, oppure per affari di famiglia, perdesse la paga per tutto il tempo dell'aspettativa, ma poi, ritornando, rientrasse al posto che aveva prima.

Per esempio, il primo capitano ritornerebbe sempre al suo posto; se vi furono promozioni durante la sua aspettativa, puossi ammettere che gli altri che si trovavano al servizio siano nominati maggiori prima di lui; ma non è giusto che egli perda il suo posto.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Io vedo che l'onorevole preopinante ragiona a questo proposito come moltri che vennero ad espormi potersi altrimenti applicare la legge, conciliando la giustizia cogli interessi degli ufficiali in aspettativa; ma venendo all'atto pratico tutti hanno dovuto confessare che non v'è altro mezzo che quello di dedurre dall'anzianità il tempo scorso in aspettativa, avanzando la data della nomina per un periodo di tempo eguale.

Se l'onorevole Alberti mi porta degli esempi pratici

allora potrò forse prendere in considerazione la sua proposta; ma per ora non iscorgo altro mezzo di calcolare l'anzianità che quello che è stabilito nel regolamento.

**DE SONNAZ.** L'ultimo a'inea di questo articolo: *non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera*, a mio parere non ci dovrebbe essere.

In massima la cosa sta; ma in certi casi pare che sarebbe meglio non farne legge; per esempio abbiamo alleati ancora poco inciviliti, essi potrebbero chiedere uffiziali al nostro Governo per istruzione od altri aiuti, ed allora sembra tali servizi non dovrebbero andar perduti propongo si tolga il detto a'inea. (*Conversazione su molti banchi*)

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo ai voti l'articolo.

**TORNIELLI.** Si è domandata la soppressione dell'ultimo a'inea dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che non si è sentito a fare alcuna proposta di soppressione; prego la Camera che faccia un po' di silenzio.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** È la riproduzione dello stesso articolo che esiste nella legge relativa all'esercito di terra e non vedo perchè si vorrebbe introdurre una differenza per l'armata di mare. Abbiamo sempre cercato di conservare la più grande analogia fra una legge e l'altra.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Sonnaz propone la soppressione dell'ultimo a'inea dell'articolo 45, così concepito:

« Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera. »

Pongo ai voti la soppressione di quest'a'inea.

(Non è adottata.)

Metto ai voti l'articolo 45.

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 46. Durante la prigionia di guerra gli ufficiali conserveranno i loro diritti d'anzianità per l'avanzamento.

« Nel caso previsto dal n° 1 dell'articolo 21 potrà loro concedersi un avanzamento a scelta.

« In nessun caso però potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti, quando furono fatti prigionieri.

« Art. 47. L'avanzamento a scelta, sino al grado di capitano di corvetta e di maggiore inclusivamente, avrà luogo sulle liste di proposizione compilate a norma dei regolamenti.

« Art. 48. Il Governo potrà effettuare quelle traslocazioni che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand'anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento.

« Sarà facoltativo allo stesso Governo d'incaricare qualunque ufficiale in attività di servizio di prestare un servizio sedentario, ove ne riconosca il bisogno, e di

nuovamente destinarlo poi al servizio d'attività, secondo le circostanze.

« Tali traslocazioni e cambiamenti devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all'articolo 1.

« Art. 49. Non potranno in verun caso essere concessi gradi senza impiego, gradi onorari o gradi superiori all'impiego. Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere accordato il grado immediatamente superiore, purchè l'ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nello stesso grado.

« Art. 50. Le promozioni degli ufficiali sono tutte pubblicate sul giornale ufficiale del regno.

« Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto sono contrari alla presente. »

Si passerà alla scrutinio segreto sul complesso della legge.

*(Segue la votazione.)*

Non essendovi un numero sufficiente di voti per la validità della votazione, questa sarà rimandata a domani:

Darò intanto lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

Relazione sull'elezione di Quarto;

Discussione del progetto di legge relativo alla tariffa delle retribuzioni per gli alloggi militari in Sardegna;

Relazioni di petizioni;

Discussione del progetto di legge concernente l'istituzione di scuole normali per maestri e maestre elementari.

**GENINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GENINA.** Io pregherei la Camera a non porre all'ordine del giorno di domani il progetto che riguarda le scuole magistrali. Questa legge è di grande importanza; la relazione sulla medesima è stata distribuita solo ieri sera; mi sembra quindi che il chiedere due volte ventiquattr'ore per istudiarla non sia una proposizione indiscreta.

Domando pertanto che questo progetto si ponga all'ordine del giorno di giovedì.

**PRESIDENTE.** Farò osservare alla Camera che non vi sono altri lavori in pronto, fuorchè quelli di cui testè

ho dato lettura. Appunto per ritardare, quanto è possibile, la discussione sul progetto di legge per l'istituzione delle scuole magistrali, ho proposto di metterlo per l'ultimo all'ordine del giorno. Egli è quindi di tutta probabilità che non venga dimani in discussione. Del resto faccio notare che la relazione su questo progetto è stata distribuita fin da ieri, e quindi vi sarebbero due volte ventiquattro ore che ne avrebbero preceduta la discussione.

Io prego la Camera di non pregiudicare ora la questione a questo riguardo. Domani la interpellero onde deliberi se voglia discutere quel progetto di legge; intanto propongo che lo mantenga all'ordine del giorno.

**GENINA.** Io osservo che all'ordine del giorno di domani vi è già il progetto di legge relativo alla tariffa delle retribuzioni per gli alloggi militari in Sardegna, vi sono relazioni di petizioni; ciò solo occuperà probabilmente tutta la seduta: non sarebbe più il caso dunque di porre ancora all'ordine del giorno l'altro schema sulle scuole magistrali.

**PRESIDENTE.** Faccio avvertire al deputato Genina che il progetto di legge relativo alla tariffa delle retribuzioni per gli alloggi militari in Sardegna non può portare lunga discussione, e che potrebbe darsi che lo stesso avvenisse per una gran parte delle petizioni. La Camera, come ho già detto, domani deciderà se vorrà o no cominciare la discussione sul progetto di legge relativo alle scuole magistrali. Propongo intanto che si mantenga all'ordine del giorno. *(Sì! sì!)*

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Relazione sull'elezione di Quarto;

2° Discussione del progetto di legge relativo alla tariffa delle retribuzioni per gli alloggi militari in Sardegna;

3° Relazioni di petizioni;

4° Discussione del progetto di legge concernente l'istituzione di scuole normali per maestri e maestre elementari.